



Consiglio  
dell'Unione europea

---

**Fascicolo interistituzionale:**  
**2023/0337 (NLE)**  
**2023/0338 (NLE)**

---

**Bruxelles, 8 dicembre 2023**  
**(OR. en)**

**13573/23**  
**ADD 2**

**LIMITE**

**ACP 89**  
**WTO 145**  
**COAFR 328**  
**RELEX 1106**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la  
Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra

---

## MATRICE DI SVILUPPO DELL'APE - 11 SETTEMBRE 2015

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
Corridoio settentrionale n. 1 (Mombasa-Malaba-Katuna)	Sviluppo del porto di Mombasa (SPM)	Kenya	Burundi, Uganda, Ruanda e Tanzania	Gli studi di fattibilità e i progetti dettagliati sono stati completati; la fase 1 è in corso e i finanziamenti per la fase 2 sono disponibili.	1 375,00		-		-	885,00	690,00	5 anni	Ammodernamento dell'infrastruttura portuale per potenziare il commercio consentendo alle navi di maggiori dimensioni di fare scalo nel porto. Il progetto comprende lo sviluppo della nuova banchina n. 23 del terminale container, per un costo di 300 milioni di USD; la trasformazione delle banchine di carico convenzionali n. 11, 12, 13 e 14 in banchine per container, per un costo di 73 milioni di USD; il trasferimento del terminale petrolifero di Kipevu, per un costo di 152 milioni di USD; lo sviluppo del porto franco di Dongo Kundu, per un costo di 300 milioni di USD; il dragaggio del canale: 60 milioni di USD.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Porto secco di Voi	Kenya	Burundi, Uganda, Ruanda e Tanzania	Studio di fattibilità concluso.	104,00						81,12	4 anni	Decongestionare il porto e il punto di transito regionale di Mombasa. 97 acri di terreno disponibili.
	Sviluppo di una piattaforma per navi portacontainer	Tanzania/Zanzibar	Kenya, Uganda	Lo studio del progetto è già stato completato.	212,00							5 anni	Agevolare il trasbordo e migliorare i collegamenti lungo la costa dell'EAC e negli interporti di destinazione dei container.
	Sviluppo del porto di Kisumu e di altri porti sul lago Vittoria.												
	Sviluppo di un nuovo corridoio di trasporto da Lamu all'Etiopia e al Sud Sudan.	Kenya	Kenya, Ruanda, Uganda, Tanzania, e Burundi	Progetto avviato.	22 000,00				30,00	21 170,00		5 anni	Sviluppo del porto di Lamu, della rete stradale, di 3 aeroporti internazionali, di una raffineria di petrolio, di un oleodotto e di 3 località turistiche per garantire un collegamento ferroviario efficiente tra il porto di Lamu, il Sud Sudan e l'Etiopia.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Ampliamento del bacino portuale e costruzione di un terminale per container nel porto di Bujumbura.	Burundi	Burundi, Tanzania e Ruanda	Lo studio di fattibilità è stato concluso.	19,00	-	-	-	-	19,00	14,82		Questo progetto consentirà la costruzione di frangiflutti all'imboccatura del porto di Bujumbura e la riqualificazione del terminale petrolifero.
	Costruzione di un cantiere navale presso il porto di Bujumbura.	Burundi	Kenya, Tanzania, Uganda, Ruanda	Sono disponibili gli studi di fattibilità attualmente in corso (nel quadro del piano regolatore portuale).	7,00	-	-	-	-	7,00	5,46		Miglioramento delle attrezzature di movimentazione, costruzione di un deposito, ampliamento delle banchine, costruzione di un nuovo edificio per le autorità portuali. Costo da determinare. Rinnovo della flotta, costruzione di nuove navi, miglioramento della sicurezza della navigazione.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Costruzione del porto di Bukasa e delle relative navi per garantire il collegamento con il porto di Mwanza in Tanzania.	Uganda	Uganda e Tanzania	Deve essere intrapreso lo studio di fattibilità.	300,00	-	-	-	-	300,00	234,00	5 anni	Il progetto agevolerà l'accesso e il collegamento con la Tanzania.
	Creazione di depositi per container esterni allo scalo marittimo a Mombasa e Dar es Salaam.	Ruanda	Ruanda, Burundi, Kenya, Uganda e Tanzania	Sono stati completati gli studi di fattibilità sia per Mombasa sia per Dar es Salaam. L'acquisto di terreni a Mombasa si trova nella fase finale, mentre a Dar es Salaam l'iter non è ancora iniziato.	34,00	-	-	WB e TMEA	-	34,00	26,52	7 anni	Il GoR sta attuando questo progetto nel quadro dell'iniziativa volta a integrare le strutture logistiche al fine di trasformare la catena logistica che unisce i porti all'entroterra, ridurre i costi e migliorare le operazioni.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Sviluppo di un nuovo porto a Mwambani Bay (Tanga) e della ferrovia di Musoma.	Tanzania	Tanzania, Uganda	Lo studio di fattibilità è stato completato nel novembre 2012. A seguito dell'esito infruttuoso della gara d'appalto internazionale "Design build Finance" (DBF), il 27 gennaio 2015 è stato deciso che il progetto sarà realizzato in due fasi e inizierà con l'elaborazione di progetti dettagliati indipendenti dai lavori di costruzione. Il capitolato d'oneri relativo ai progetti dovrebbe essere pubblicato nell'agosto 2015.	500,00	-	-	-	-	500,00	390,00	3 anni	Il progetto ferroviario fa parte del progetto ferroviario e marittimo Tanga (Mwambani) - Arusha - Musoma - New Kampala, che comprende anche una componente marittima consistente nello sviluppo di nuovi porti ad elevata capacità a Mwambani - Tanga, Musoma e Kampala. La linea aprirà il corridoio di sviluppo di Tanga verso le vie commerciali internazionali e promuoverà il commercio transfrontaliero con i paesi vicini. La linea ferroviaria sarà utilizzata per il trasporto dei prodotti agricoli e forestali e di carbonato di sodio, fosfati ed altri prodotti minerali ai centri di mercato. Il progetto intende inoltre stimolare lo sfruttamento di un enorme giacimento di nichel scoperto a Dutwa, a circa 100 km ad est di Mwanza, e di un giacimento di carbonato di sodio vicino al lago Natron.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Costruzione di un oleodotto da Kigali a Bujumbura.	Burundi	Ruanda e Burundi	Non avviato.	-	-	-	-	-	-	-		Gli studi di fattibilità e la costruzione non sono ancora stati avviati. I costi saranno determinati dallo studio. La BAD ha accettato di fornire il sostegno finanziario nel quadro dell'EAC (579 368 USD).
	Costruzione di un oleodotto parallelo da Nairobi a Eldoret per aumentare la capacità di pompaggio.	Kenya	Kenya, Uganda, Ruanda e Burundi	Studio di fattibilità concluso.	194,74	-	-	-	-	194,74	151,90	5 anni	Installazione di un oleodotto del diametro di 14 pollici da Nairobi a Eldoret.
	Prolungamento dell'oleodotto Kenya-Uganda (KUPPE).	Kenya	Kenya e Uganda	Sono state avviate la progettazione e la gara d'appalto.	144,94	-	-	-	-	144,94	113,05	5 anni	Costruzione di un oleodotto tra Eldoret, Malaba e Kampala per garantire la sicurezza e le forniture di prodotti petroliferi all'Uganda. Installazione di un oleodotto del diametro di 10 pollici per il flusso inverso: progetto attuato da entrambi i paesi.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
Corridoio centrale n. 2 (Dar es Salaam-Dodoma-Isaka-Mutukula-Masaka).	Sviluppo della stazione merci di Kisarawe (KFS).	Tanzania	Tanzania, Uganda, Ruanda e Burundi	La TPA sta acquistando 1 760 acri di terreno per lo sviluppo del progetto. L'appalto per lo studio di fattibilità è stato firmato il 17 settembre 2014; il consulente è giunto alla fase intermedia dello studio e dovrebbe completarlo entro la fine di settembre 2015.	120,00	-	-	-	-	120,00	93,60	5 anni	Il progetto aumenterà la capacità del porto di Dar es Salaam di gestire il traffico della Tanzania e dei paesi vicini, cioè Burundi, Ruanda e Uganda.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Costruzione di una linea ferroviaria a scartamento standard per unire Dar es Salaam, Isaka, Kigali/Keza, Gitega e Musongati (1 670 km).	Tanzania, Burundi e Ruanda	Tanzania, Burundi e Ruanda	Lo studio di fattibilità relativo alla costruzione di una linea ferroviaria a scartamento standard tra Isaka, Kigali/Keza, Gitega e Musongati è stato completato con il finanziamento dell'AfDB (2,80 milioni di USD). Lo studio di fattibilità per il miglioramento della linea tra Dar es Salaam e Isaka (al fine di trasformarla in linea a scartamento standard) è stato completato dalla BNSF con il finanziamento congiunto fornito da USTDA e BNSF (0,9 milioni di USD). Nel novembre 2014 è stato ultimato lo studio tecnico dettagliato per l'intera linea ferroviaria (Dar es Salaam-Isaka- Kigali/Keza-Gitega-Musongati) con il finanziamento dell'AfDB (8,9 milioni di USD). Il progetto è coordinato da un Segretariato presieduto dalla Tanzania e con sede in Ruanda.	5 580,00	-	-	-	-	5 580,00	4 352,40	8 anni	

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
				È stato assunto un consulente (CPSC) con l'incarico di organizzare il progetto in partenariati pubblico-privati e di fornire assistenza nei negoziati relativi ai finanziamenti. Nel luglio 2015 è stato pubblicato un invito a manifestare interesse.									
	Bitumatura del tratto stradale Mutukula-Kyaka-Bugene-Kasulo (277 km).	Tanzania	Tanzania, Burundi, Ruanda e Uganda.		124,00	-	-	-	-	124,00	96,72	5 anni	Il finanziamento è richiesto soltanto per un tratto di 124 km.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Sviluppo delle banchine n. 13 e 14 del porto di Dar es Salaam.	Tanzania	Burundi, Ruanda e Uganda.	È stato assunto un consulente (CPSC) con l'incarico di organizzare il progetto in partenariati pubblico-privati e di fornire assistenza nei negoziati relativi ai finanziamenti. Nel luglio 2015 è stato pubblicato un invito a manifestare interesse.	400,00	-	-	-	-	400,00	312,00	3 anni	La stima dei costi riguarda la gara d'appalto per i lavori di costruzione e per le attrezzature richieste.
	Miglioramento dei porti di Mwanza Sud, Kigoma e Kasanga.	Tanzania	Tanzania, Kenya, Uganda, Ruanda e Burundi.	Lo studio di fattibilità per l'ammodernamento del porto di Mwanza è stato avviato dalla Royal Haskoning nell'agosto 2014 e sarà completato nel marzo 2015. I lavori di ammodernamento inizieranno una volta completati gli studi.	400,00	-	-	-	-	400,00	312,00	5 anni	

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	<p>Miglioramento del tratto stradale Mpanda – Uvinza – Kanyani (252 km).</p> <p>Questo tratto stradale fa parte del corridoio occidentale tra Tunduma, Sumbawanga, Mpanda, Kigoma e Nyakanazi (1 286 km). Le attività economiche lungo questo corridoio comprendono l'agricoltura, il turismo, le attività minerarie, la lavorazione del legno, la pesca e l'oreficeria. Sezione del principale corridoio occidentale della Tanzania, apertura della regione centro-occidentale della Tanzania e collegamento con le regioni dell'EAC e del Mercato comune dell'Africa orientale e australe (COMESA). Si tratta di un importante collegamento con il corridoio TANZAM, a Tunduma, e i corridoi centrali, a Nyakanazi.</p>	Tanzania	EAC-SADC-COMESA	<p>I lavori per un tratto di 50 km sulla strada Mpanda-Mishamo (sezione Mpanda-Usimbili (35 km)) sono in fase di aggiudicazione nel quadro di un finanziamento del GOT. Resta da finanziare il collegamento Usimbili-Mishamo-Uvinza-Kanyani (267 km). Lo studio di fattibilità e i progetti sono stati completati dal GoT.</p>	203,46	0	0	0	0	1,46	202	5 anni	

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Dar es Salaam - Circonvallazione sud a scorrimento veloce (85,5 km) - Collegamento del porto di Dar es Salaam con il futuro porto secco di Kisarawe e con Mlandizi.	Tanzania	Tanzania, EAC, COMESA.	Studio di fattibilità e progettazione in corso, finanziati dal GOT.	200	0	0	0	0	200	156,00	5 anni	La circonvallazione a scorrimento rapido permetterà di decongestionare il corridoio di trasporto centrale e aumentare l'efficienza nello scorrimento del traffico in entrata e in uscita dalla città di Dar es Salaam.
	Bitumatura del tratto stradale Handeni - Kiberashi - Singida (460 km).	Tanzania	Tanzania, Ruanda e Burundi.	Studio di fattibilità e progetto in corso, finanziati dal governo della Tanzania.	460,00	-	-	-	-	460,00	358,80	5 anni	
	Dar es Salaam - Circonvallazione sud a scorrimento rapido (85,5 km).	Tanzania	Tanzania, Burundi e Ruanda	Studio di fattibilità e progetto in corso, finanziati dal governo della Tanzania.	200,00	-	-	-	-	200,00	156,00	5 anni	La circonvallazione a scorrimento rapido permetterà di decongestionare il corridoio di trasporto centrale e aumentare l'efficienza nello scorrimento del traffico in entrata e in uscita dalla città di Dar es Salaam.
	Costruzione del porto di Rumonge (studi di fattibilità e costruzione).	Burundi	Burundi, Tanzania	Progetto non avviato. Studi di fattibilità disponibili.	6,00	-	-	-	-	6,00	4,68	2011-2012 - 2014-2016	

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Riqualificazione della strada Kayonza- Rusumo (92 km).	Ruanda	Ruanda e Tanzania	Il governo del Ruanda sta mobilitando fondi della JICA e dell'AfDB.	75,45	-	-	0,45	-	75,00	58,50	3 anni	La JICA ha completato la valutazione del progetto nel luglio 2015.
	Riqualificazione del tratto stradale Musanze-Cyanika (24 km).	Ruanda	Ruanda e Uganda.	Nel marzo 2015 è stato avviato uno studio dettagliato, la cui conclusione è prevista per novembre 2015.	26,20	-	-	0,20	-	26,00	20,28	3 anni	I finanziamenti per i lavori non sono ancora disponibili.
	Miglioramento del tratto Ngoma-Ramiro-Nyanza (130 km in 2 lotti). Collegamento al corridoio centrale.	Ruanda	Ruanda e Tanzania	Nel gennaio 2015 è stato completato lo studio dettagliato.	170,00	-	-	0,50	-	169,50	132,21	4 anni	I finanziamenti per i lavori non sono ancora disponibili.
	Costruzione di un traghetto sul lago Tanganika.	Burundi	Burundi e Tanzania	Non avviato.	12,00	-	-	-	-	12,00	9,36	2012 - 2016	I finanziamenti per i lavori non sono ancora disponibili.
	Riqualificazione della strada nazionale 6 (Muyinga-Kobero).	Burundi	Burundi-Tanzania		104,00	-	-	-	-	104,00	81,12		

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Riqualificazione e prolungamento della strada nazionale 12 (Gitega-Karuzi-Muyinga-Tanzania).	Burundi	Burundi-Tanzania	Il progetto dettagliato è stato completato.	89,60	-	-	-	-	89,60	69,89		
	Riqualificazione della strada nazionale 18 (Nyakararo-Mwaro-Gitega).	Burundi	Burundi-Tanzania	Il progetto dettagliato è stato completato.	44,80	-	-	-	-	44,80	34,94		I finanziamenti per i lavori del tratto stradale Mwaro-Gitega non sono ancora disponibili.
	Riqualificazione della strada nazionale 7 (Bujumbura-Nyakararo).	Burundi	Burundi-Tanzania	Il progetto dettagliato è stato completato.	60,00	-	-	-	-	60,00	46,80		
	Riqualificazione e prolungamento della strada nazionale 1 (Bujumbura-Kayanza-Kanyaru Haut).	Burundi	Burundi-Ruanda	Il progetto dettagliato è stato completato.	138,00	-	-	-	-	138,00	107,64		
	Lavori di costruzione della strada provinciale 101.	Burundi			49,20	-	-	-	-	49,20	38,38		

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Prolungamento della strada nazionale 6 fino a Kayanza.	Burundi	Burundi-Ruanda	È stato completato il progetto dettagliato relativo al tratto Kobero-Muyinga.	156,00	-	-	-	-	156,00	121,68		
	Riqualificazione della strada nazionale 2 (Bujumbura-Gitega).	Burundi	Burundi-Tanzania		52,00	-	-	-	-	52,00	40,56		
	Riqualificazione e lavori di costruzione delle strade nazionali 16 e 17 (tratto Gitega-Bururi-Makamba – 127 km).	Burundi	Burundi-Tanzania		145,20	-	-	-	-	145,20	113,26		
	Studio di fattibilità e costruzione del tratto Ruyigi-Gisuru-Gahumo (Burundi-Tanzania) (80 km).	Burundi	Burundi e Tanzania	Non avviato.	70,00	-	-	-	-	70,00	54,60		I costi saranno determinati dallo studio.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Costruzione di una linea ferroviaria a scartamento standard tra Dar es Salaam, Isaka, Kigali/Keza, Gitega e Musongati (1 670 km).	Tanzania, Burundi e Ruanda	Tanzania, Burundi e Ruanda	Lo studio di fattibilità relativo alla costruzione di una linea ferroviaria a scartamento standard tra Isaka, Kigali/Keza, Gitega e Musongati è stato completato con il finanziamento dell'AfDB (2,80 milioni di USD). Lo studio di fattibilità per il miglioramento della linea tra Dar es Salaam e Isaka (al fine di trasformarla in linea a scartamento standard) è stato completato dalla BNSF con il finanziamento congiunto fornito da USTDA e BNSF (0,9 milioni di USD). Nel febbraio 2013 sarà ultimato lo studio tecnico dettagliato per l'intera linea ferroviaria (Dar es Salaam-Isaka- Kigali/Keza-Gitega-Musongati) con il finanziamento dell'AfDB (8,9 milioni di USD). Il progetto è coordinato da un Segretariato presieduto dalla Tanzania e con sede in Ruanda.	5 580,00	-	-	-	-	5 580,00	4 352,40	8 anni	

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni	
				<p>Gli studi di fattibilità sono stati eseguiti dalla DBI (Germania) e dalla BNSF (USA).</p> <p>È attualmente in corso uno studio tecnico dettagliato finanziato dall'AfDB (costo circa 8,9 milioni di USD) con l'obiettivo di organizzare il progetto in partenariati pubblico-privati e intraprendere studi di preinvestimento/fattibilità in relazione agli interventi prioritari.</p> <p>Il progetto di relazione è atteso per dicembre 2012 e la relazione finale per febbraio 2013.</p>										

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Progetto per una linea ferroviaria a scartamento standard - Tratto Mombasa-Kampala-Kigali.	Ruanda	Ruanda, Uganda, Kenya e Burundi.	La costruzione del tratto Mombasa-Nairobi è iniziata nel novembre 2013. Tale tratto è finanziato principalmente dalla Exim Bank of China, mentre i lavori di costruzione sono eseguiti dalla China Road and Bridge Corporation (CRBC);	13 800,00	-	-		6 500,00	7 300,00	5 694,00	2014-2019 (quadro istituzionale, finanziamento e progettazione: 2 anni; costruzione: 3 anni).	

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
				<p>lo studio di fattibilità per il tratto Nairobi-Malaba è effettuato dalla China Communications Construction Company (CCCC) e la conclusione di tale studio è prevista per settembre 2015; il progetto tecnico preliminare per il tratto Malaba-Kampala è stato completato nell'agosto 2014; nel marzo 2015 il governo dell'Uganda e la China Harbour Engineering Company (CHEC) hanno firmato un accordo per la costruzione di tale tratto, compresa la via verso nord per Gulu e Nimule;</p>									

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
				<p>l'Uganda e il Sud Sudan hanno iniziato ad attuare congiuntamente il progetto tecnico preliminare per il tratto Tororo-Nimule-Juba;</p> <p>l'Uganda e il Ruanda hanno iniziato ad attuare congiuntamente il progetto tecnico preliminare per il tratto Kampala-Kigali e i relativi raccordi; la conclusione di tali lavori è prevista per ottobre 2015.</p> <p>Il processo di mobilitazione delle risorse finanziarie è iniziato nei tre paesi.</p>									

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Riqualificazione della strada Nyanguge-Magu-Musoma (184,2 km).	Tanzania	Tanzania e Kenya.	La riqualificazione è stata completata per il tratto che unisce il confine Simiyu/Mara a Musoma (85,5 km). Mancano ancora fondi per finanziare il collegamento tra Nyanguge e il confine Simiyu/Mara (80 km). Lo studio di fattibilità è stato completato nel giugno 2008 e il progetto tecnico dettagliato è stato completato nel 2009 con il finanziamento dell'UE.	115,00	0,67	-	-	-	114,33	89,18	5 anni	Il progetto potrebbe essere finanziato con le risorse del programma indicativo regionale del 10° Fondo europeo di sviluppo.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Tratto stradale Kidahwe–Kibondo–Nyakanazi (310 km).	Tanzania	Tanzania, Burundi e Ruanda	È attualmente in fase di costruzione un tratto stradale bitumato di 100 km (50 km da Nyakanazi verso Kasulu e 50 km da Kidahwe verso Kasulu). Il progetto è finanziato dal GOT. Restano ancora da costruire 250 km di strada, per i quali non sono stati ottenuti impegni di finanziamento. È in corso una gara d'appalto per servizi di consulenza con l'obiettivo di aggiornare lo studio di fattibilità e i progetti dettagliati relativi al tratto Kasulu-Nyakanazi (210 km), oltre allo studio di fattibilità del tratto Kasulu-Mugina (45 km) (alla frontiera tra Tanzania e Burundi), con il finanziamento del Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa (NEPAD) e dell'IPPF.	255,00	-	-	-	-	255,00	198,90	5 anni	

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Costruzione del tratto stradale Malindi Lungalunga Bagamoyo. (503 km)	5 %	Kenya e Tanzania.	Sono stati completati gli studi di fattibilità e i progetti tecnici dettagliati.	571,00					571,00	445,38	5 anni	Gli studi di fattibilità e i progetti tecnici dettagliati sono finanziati interamente dall'AfDB. Collegamento prioritario al corridoio n. 1 e al LAPPSET.
	Linea ferroviaria Tanga-Moshi-Arusha-Musoma.	Tanzania	Tanzania, Uganda e Kenya	Studio di fattibilità in corso (per un costo di 2 miliardi di TZS).	1 903,00	-	-	-		1 903,00	1 484,34	2012-2017	Il progetto prevede il rafforzamento, il miglioramento e la costruzione della linea ferroviaria da Tanga a Musoma con un binario di raccordo verso il Lago Natron presso la località di Mto wa Mbu. La linea ferroviaria collegherà l'Uganda con il porto di Tanga.
	Riqualificazione di 110 km della linea ferroviaria esistente tra Voi e Taveta.	Kenya	Kenya, Tanzania	Studio di fattibilità concluso.	18,00								
	Miglioramento delle infrastrutture aeroportuali dell'aeroporto Karume a Pemba.	Tanzania/Zanzibar	Kenya, Tanzania, Uganda.	Lo studio di fattibilità è disponibile.	12,12								

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
Produzione di energia	Progetto e costruzione della centrale idroelettrica Rusizi IV (285 MW).	Ruanda	Ruanda e Burundi	Lo studio di prefattibilità è concluso. Deve essere effettuato lo studio di fattibilità.	500,00	-	-	-	-	500,00	390,00		Sono in corso i negoziati con i costruttori della centrale Rusizi III.
	Costruzione della centrale elettrica Rusizi III (145 MW).	Ruanda	Ruanda e Burundi	Tutti gli studi sono già stati completati. Sono in corso i negoziati con il costruttore privato.	405,00	2,82		-		402,18	313,70	2015-2019	Da sviluppare nell'ambito del partenariato pubblico-privato.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Centrale comune a gas naturale liquefatto (100 MW).	Ruanda	Ruanda e Kenya	Il Kenya ha indetto un appalto per una centrale da 700 MW, compresa un'unità galleggiante di stoccaggio e di rigassificazione, da costruire nella contea di Mombasa (da definire con il Ruanda). Il GoR, attraverso il ministero per le Infrastrutture, ha elaborato un documento di riflessione per un progetto da 1 000 MW e ha proseguito il dibattito con il Kenya.	900,00	-	-	-	-	900,00	702,00	Data la complessità del progetto, in particolare per quanto concerne l'unità galleggiante di stoccaggio del GNL, per gli impianti di stoccaggio e di gassificazione sono previsti tempi di costruzione di 2-3 anni (escluse le attività di mobilitazione dei finanziamenti e di appalto).	Valutazione esaustiva della fattibilità tecnica di tutti gli aspetti del progetto, dal porto alla centrale elettrica e alla rete di trasmissione. Valutazione esaustiva della fattibilità finanziaria del progetto in base ai costi di capitale e alle previsioni relative alla domanda e ai prezzi del GNL. Valutazione per stabilire se tale progetto debba essere realizzato con fondi pubblici, ossia con un impegno di tutti i paesi a finanziarlo, oppure con fondi privati, ossia con ciascun paese che garantisce una parte del pagamento richiesto dall'operatore privato.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Costruzione della linea di trasmissione dall'Uganda al Kenya per aumentare la fornitura di energia alla rete nazionale del Kenya (127 km, 220 kV) - interconnessione Lessos-Tororo.	Kenya	Uganda - Kenya	È stato completato lo studio di fattibilità, sono stati svolti i lavori preparatori ed è stata messa a punto la documentazione del progetto e della gara d'appalto.	56,00	-	-	-	-	56,00	43,68	5 anni	Il progetto è a carattere regionale e servirà a migliorare la fornitura di energia all'interno della regione. Capacità stimata: 200 MW.
	Costruzione della linea di trasmissione dalla Tanzania al Kenya per aumentare la fornitura di energia alla rete nazionale del Kenya (100 km, 400 kV) - linea a doppia terna tra Isinya e Namanga.	Kenya	Kenya-Tanzania	Studio di fattibilità concluso. Sono stati svolti i lavori preparatori ed è stata messa a punto la documentazione del progetto e della gara d'appalto.	55,00	-	-	-	-	55,00	42,90	5 anni	Capacità stimata: 1 300 MW.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Progetto di interconnessione energetica Tanzania - Zambia - Kenya (TZK). Ampliamento della linea di trasmissione (400 kV) tra Zambia, Tanzania e Kenya, mediante i tratti Iringa-Mbeya (292 km), Iringa-Shinyanga, (670 km) e Singida-Arusha (414,4 km).	Tanzania	Tanzania e Kenya.	Sono stati completati gli studi di fattibilità (Mbeya-Iringa, Iringa-Shinyanga e Singida-Arusha). È in corso la realizzazione del tratto Iringa-Shinyanga.	911,23	-	-	470,00	-	441,29	344,21	4 anni	I partner per lo sviluppo (Banca Mondiale, JICA, BEI, EDCF) sono pronti a finanziare il tratto Iringa-Shinyanga (470 milioni di USD); il consorzio dei finanziatori (WB/IDA, AfDB, JICA e Agenzia francese per lo sviluppo (AFD)) hanno manifestato interesse a finanziare il tratto Singida-Arusha (242,09 milioni di USD), mentre per il tratto Mbeya-Iringa (199,2 milioni di USD) si cercano finanziamenti.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Linee di trasmissione: 1) linea da 400 kV Olwiyo-Nimule-Juba (190 km) 2) linea da 200 kV Nkenda-Mpondwe-Beni (70 km) 3) linea da 200 kV Masaka-Mwanza (85 km).	Uganda	Uganda e Tanzania	Deve essere intrapreso lo studio di fattibilità.	162,00	-	-	-	-	162,00	126,36	4 anni	
TIC E TELECOMUNICAZIONI	Connessione transfrontaliera (linea di collegamento al cavo sottomarino dell'Africa orientale) (studi di fattibilità e costruzione).	Ruanda	Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi e Tanzania	Situazione aggiornata a settembre 2014. È stato firmato un contratto di locazione a lungo termine che fornisce al Ruanda una capacità pari a 2,4 Gbps. Date le necessità del Ruanda, tale capacità è insufficiente.	32,00	-	-	-	-	32,00	24,96	3 anni	Vi è l'urgente necessità di creare un anello di fibra spenta specifico per il collegamento delle cinque capitali della regione dell'EAC; si ridurrà il costo del traffico aumentando nel contempo la capacità del flusso in tutti i paesi.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Creazione di parchi tecnologici TIC in Kenya e Ruanda (Ruanda Technopol).	Kenya	Kenya e Ruanda	Sono stati acquisitati e recintati 5 000 acri di terreno per la costruzione del parco TIC Konza Technology City. È stato approvato il piano generale, è stato selezionato il partner principale per l'esecuzione dei lavori tramite procedura d'appalto, l'ufficio di cantiere è stato collegato alla rete elettrica, è in corso la costruzione della diga di Thwake, sono state eseguite 10 perforazioni, è in corso la costruzione di un padiglione vendite, è stata creata una zona cuscinetto di 10 km di raggio, la costruzione delle strade di accesso è in corso e i lavori di sbancamento sono stati completati.	11 765,00					11 765,00	9 176,70	12 anni	È stata organizzata una conferenza per gli investitori internazionali e si è tenuta una cerimonia per l'inizio dei lavori con 14 imprese internazionali del settore delle TIC coinvolte nei lavori di costruzione, come IBM, Microsoft, Google, Safaricom e alcune banche locali; il governo intende realizzare il progetto attraverso un partenariato pubblico-privato.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
		Kenya e Ruanda	EAC	Situazione aggiornata a settembre 2014. Sono stati completati il piano generale, il piano commerciale e il progetto architettonico generale per un parco tecnologico di 61,3 ettari. Prossime fasi: 1) elaborazione di progetti architettonici dettagliati; 2) sviluppo delle infrastrutture materiali per il parco tecnologico; 3) la costruzione del centro regionale d'eccellenza dovrebbe iniziare entro la fine di quest'anno (durata prevista 22 mesi).	230,00	-	-	-	-	230,00	179,40	2014-2019	A causa dell'elevato costo del parco tecnologico per il GOR, siamo stati costretti a prendere in considerazione un approccio graduale la cui realizzazione richiederà più di 10 anni. Se i fondi saranno disponibili saremo in grado di realizzare il parco tecnologico nella metà del tempo (di ciò è stato tenuto conto nel calendario di realizzazione del progetto).

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Creazione di un punto di scambio Internet regionale (RIXP).	Ruanda	Ruanda, Burundi, Kenya, Uganda e Tanzania	Fase preliminare (avvio).	15,00	-	-	-	-	15,00	11,70	2013-2015	NUOVO - Tale progetto favorirà la creazione delle infrastrutture e dei servizi che consentiranno di superare la dipendenza della regione dagli operatori internazionali che gestiscono nella regione il traffico generato a livello regionale.
	Progetto di rete regionale per l'istruzione e la ricerca (REduNet).	Ruanda	Ruanda e Tanzania	Il progetto pilota è stato avviato in Ruanda e Tanzania.	20,00	-	-	-	-	20,00	15,60	2013-2015	Nella regione scarseggia l'attività di R&S e manca la capacità di innovazione delle istituzioni. Il progetto creerà una rete dati dedicata, ad elevate prestazioni ed efficace sotto il profilo dei costi, che consentirà di collegare gli istituti di ricerca e di istruzione superiore (HLI) ad altri istituti simili nella regione e alle risorse globali nel campo della ricerca e dell'istruzione sfruttando Ubuntunet e Internet.
	Costruzione di un impianto combinato per la produzione di fertilizzanti.	Kenya	Ruanda, Burundi, Kenya, Uganda e Tanzania	Studio di fattibilità completato	3,20							5 anni	Agevolare l'accesso a fertilizzanti di qualità ed economici.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
SVILUPPO DELLE CAPACITÀ E QUADRO ISTITUZIONALE	Rafforzare le capacità e promuovere il trasferimento delle tecnologie in relazione a questioni sanitarie e fitosanitarie negli Stati partner dell'EAC per garantire la conformità alle norme internazionali.  I finanziamenti verranno utilizzati per la formazione dei funzionari competenti in materia di norme e garanzia della qualità, per la partecipazione ai lavori del Codex, dell'OIE e dell'IPPC ("le tre sorelle") e per l'attuazione delle norme SPS regionali e internazionali, compresa l'istituzione di laboratori accreditati e di zone indenni da malattie.	EAC	EAC	È stato completato lo studio preliminare.	60,25	-	-	0,25	-	60,00	46,80	5 anni	Progetto di biosicurezza della FAO nell'ambito di un programma congiunto delle Nazioni Unite che ha fornito un contributo pari a 247 256 USD.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Costruzione di strade di accesso per le attività di pesca attorno al lago Vittoria.	Kenya	Kenya, Uganda e Tanzania	In corso	7,10	-	-	-	-	7,10	5,54	3 anni	
	Creazione di posti di ispezione frontaliere per il controllo della qualità e della conformità alle norme (Namanga, Sirari, Holili e Tunduma).	Tanzania	Tanzania e Kenya	In corso	13,00	-	-	-	-	13,00	10,14	4 anni	L'esecuzione di questo progetto contribuirà a eliminare o ridurre in modo significativo l'incidenza delle pratiche di pesca illegale e a migliorare la biodiversità, le catture e l'approvvigionamento ittico, aumentando in tal modo le entrate pubbliche provenienti dalle attività di pesca.
Progetti riguardanti il lago Vittoria	Riqualificazione ed ampliamento di Port Bell con i relativi traghetti per Kisumu e Mwanza.	Uganda	Uganda, Tanzania e Kenya	Rimane ancora da effettuare lo studio di fattibilità.	157,89	-	-	-	-	157,89	123,15	4 anni	Deve essere accertato l'ammontare del contributo di altri donatori. L'AfDB ha mostrato interesse.

	Sottocomponente del progetto	Ubicazione	Copertura geografica	Situazione attuale	Costo totale stimato (in MIO USD)	UE	Stati membri dell'UE	Altri donatori	EAC PS	Deficit da finanziare (in MIO USD)	Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)	Periodo di attuazione	Osservazioni
	Sviluppo di infrastrutture di commercializzazione nel settore della pesca.	Kenya	Kenya, Ruanda, Uganda, Tanzania, e Burundi	In corso	46,60							5 anni	Aumentare le esportazioni, ridurre le perdite successive alla cattura e aumentare la produzione delle attività di pesca e di acquacoltura.
	Combattere la pesca illegale e non regolamentata.	Kenya	Kenya, Ruanda, Uganda, Tanzania, e Burundi	In corso	46,60							5 anni	Rafforzare i sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza.
	Migliorare il trasporto per vie d'acqua sul lago Vittoria.	Uganda	Uganda, Tanzania e Kenya	Lo studio di fattibilità è in corso.	100,00	-	-	-	-	100,00	78,00	5 anni	Il progetto richiede l'acquisto tramite appalto pubblico di ausili alla navigazione per sostituire quelli obsoleti.
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA	Istituzione di zone indenni da malattia.	Kenya	Kenya, Ruanda, Uganda, Tanzania, e Burundi		4,10							5 anni	Agevolare l'accesso dei prodotti di origine animale ai mercati locali, regionali ed esteri nel rispetto delle norme internazionali.
				Totale	71 520,68	3,49	-	471,40	6 531,46	62 777,77	32 221,32		

**PARAMETRI, OBIETTIVI E INDICATORI DI SVILUPPO**

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
<b>1. INFRASTRUTTURE</b>						
1.1. Energia	Migliorare l'accesso degli Stati partner dell'EAC a fonti di energia moderne, affidabili, diversificate e rinnovabili a prezzi competitivi al fine di agevolare il commercio intraregionale ed interregionale.	L'attuale potenza energetica installata (energia idroelettrica, bagassa, energia termica e geotermica e gas naturale) è di circa 3 597 MW, mentre la potenza prevista sarà di 18 744 MW nel 2030 e di 21 173 MW nel 2033.  Manca una rete regionale che colleghi tutti gli Stati partner dell'EAC.	Aumento della produzione di 1 613 MW (pari al 40 % della produzione totale prevista).  Due linee di interconnessione ad alta tensione costruite e operative nella regione dell'EAC.	Aumento della produzione di 3 225 MW (pari al 40 % della produzione totale prevista).  Quattro linee di interconnessione ad alta tensione costruite e operative nella regione dell'EAC.  Potenziamento della capacità delle infrastrutture esistenti.  Miglioramento dell'accesso alle unità del settore privato (fino a raggiungere almeno il 75 %).  Miglioramento dell'affidabilità dell'approvvigionamento energetico (fino a raggiungere il 95 %).	Aumento della produzione di 6 773 MW (pari al 40 % della produzione totale prevista: 21 173 MW).  Interconnessione di tutte le reti nazionali di energia elettrica degli Stati partner dell'EAC.  Miglioramento dell'accesso alle unità del settore privato (fino al 100 %).  Miglioramento dell'affidabilità dell'approvvigionamento energetico (fino a raggiungere il 99 %).	Variazione della quantità di megawatt elettrici generati (in %). Riduzione del costo dell'energia elettrica. Riduzione della dipendenza dall'energia da combustibili fossili.  Numero di nuove interconnessioni transfrontaliere. La rete regionale è pienamente operativa.  Nuovi collegamenti al settore privato (in %).  Aumento dell'affidabilità dell'approvvigionamento energetico (in %).

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
		Le politiche energetiche e i quadri giuridici e regolamentari non sono armonizzati e/o sono poco attraenti per gli investitori.	Politiche energetiche e quadri giuridici e regolamentari armonizzati e attraenti per gli investitori.  Rafforzamento delle capacità istituzionali, tecniche e amministrative delle istituzioni competenti in materia di energia.	Creazione di partenariati, collegamenti e joint venture. Maggiori investimenti in R&S.  Miglioramento dell'approvvigionamento energetico e della relativa affidabilità.	Sviluppo di partenariati, collegamenti e joint venture. Sviluppo e trasferimento di tecnologie.  Approvvigionamento energetico stabile.	Numero di politiche e quadri giuridici e regolamentari armonizzati. Numero di nuovi investimenti credibili (compresi accordi di partenariato pubblico-privato (PPP)). Acquisizione di nuove tecnologie. Rafforzamento della capacità di gestione dell'energia a livello nazionale e regionale. Maggiore affidabilità dell'approvvigionamento energetico.
1.2. Trasporti	Potenziare l'interconnessione a livello nazionale e regionale per contribuire ad approfondire l'integrazione economica regionale e migliorare la circolazione di persone e merci.	La rete regionale comprende:  circa 178 737 km di strade, di cui circa 22 347 km asfaltati e 156 390 km non asfaltati (2011);	Sviluppo e miglioramento dei sistemi di infrastrutture intermodali:  riduzione del 4 % (600 km) dei chilometri di strade non asfaltate (in ghiaia) della rete stradale dell'Africa orientale;	Sviluppo e miglioramento dei sistemi di infrastrutture intermodali:  riduzione del 15 % (2 220 km) dei chilometri di strade non asfaltate (in ghiaia) della rete stradale dell'Africa orientale;	Sviluppo e miglioramento dei sistemi di infrastrutture intermodali:  riduzione del 22 % (3 240 km) dei chilometri di strade non asfaltate (in ghiaia) della rete stradale dell'Africa orientale.	Aumento del volume degli scambi intraregionali ed interregionali (in %). Riduzione dei costi di trasporto. Aumento del traffico intraregionale e interregionale (stradale, ferroviario, aereo e per vie navigabili). Riduzione dei tempi di turnaround. Numero di km di collegamenti regionali mancanti costruiti e di corridoi regionali migliorati e sottoposti a manutenzione.

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
		<p>assenza di linea ferroviaria a scartamento standard nella regione. La regione dell'EAC dispone di circa 8 100 km di linea ferroviaria a scartamento metrico, di cui 6 000 km circa sono in funzionamento;</p> <p>5 grandi porti marittimi e diversi porti interni;</p> <p>11 aeroporti internazionali.</p>	<p>sviluppo di 2 nuove linee ferroviarie a scartamento standard;</p> <p>sviluppo, ampliamento e/o ammodernamento di 3 porti prioritari;</p> <p>sviluppo, ampliamento e/o ammodernamento di 3 aeroporti prioritari;</p> <p>Sviluppo di politiche e quadri regolamentari in materia di trasporti regionali.</p> <p>Rafforzamento delle capacità istituzionali, tecniche e amministrative delle istituzioni competenti in materia di trasporti.</p>	<p>sviluppo di 3 nuove linee ferroviarie a scartamento standard, 2 linee operative;</p> <p>sviluppo, ampliamento e/o ammodernamento di 4 porti prioritari;</p> <p>sviluppo, ampliamento e/o ammodernamento di 3 aeroporti prioritari;</p> <p>Sviluppo di partenariati, collegamenti e joint venture tra operatori economici.</p>	<p>sviluppo di 4 nuove linee ferroviarie a scartamento standard; 5 linee operative;</p> <p>sviluppo, ampliamento e/o ammodernamento di 5 porti prioritari;</p> <p>sviluppo, ampliamento e/o ammodernamento di 5 aeroporti prioritari.</p> <p>Miglioramento della sicurezza e dell'affidabilità dei trasporti.</p> <p>Migliore circolazione delle persone e del traffico di veicoli (compreso il flusso delle merci).</p>	<p>Numero di porti sviluppati, ampliati o ammodernati.</p> <p>Numero di porti sviluppati, ampliati o ammodernati.</p> <p>Numero di nuovi investimenti credibili (compresi accordi di partenariato pubblico-privato (PPP)).</p>

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
1.3. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC)	Sviluppare e ammodernare le infrastrutture TIC per facilitare il commercio e la prestazione di servizi a livello intraregionale e interregionale.	Tutti gli Stati partner dell'EAC sono collegati mediante fibra ottica. Le TIC sono tuttavia costose e soltanto il 13 % circa della popolazione ha accesso a internet, mentre circa il 50 % della popolazione è abbonato a servizi di telefonia mobile.	<p>Sviluppo di infrastrutture TIC transfrontaliere integrate.</p> <p>Il 20 % della popolazione ha accesso a internet e circa il 60 % della popolazione è abbonato a servizi di telefonia mobile.</p> <p>Rafforzamento delle capacità nel campo delle risorse umane, innalzamento degli standard di servizio e miglioramento delle strutture istituzionali.</p> <p>Sviluppo ed armonizzazione dei quadri giuridici e regolamentari in materia di TIC.</p>	<p>L'80 % delle imprese è collegato mediante connessioni ad alta velocità.</p> <p>Il 40 % della popolazione ha accesso a internet e circa il 75 % della popolazione è abbonato a servizi di telefonia mobile.</p> <p>Sviluppo di partenariati, collegamenti e joint venture tra operatori economici.</p> <p>Sviluppo e trasferimento delle tecnologie, applicazioni tecnologiche, R&amp;S e innovazione.</p>	<p>Operazioni e servizi sicuri (ad esempio servizi elettronici, commercio elettronico, pubblica amministrazione elettronica, sanità elettronica).</p> <p>Riduzione del 60% delle tariffe per l'accesso a internet.</p> <p>Il 60 % della popolazione ha accesso a internet e circa il 90 % della popolazione è abbonato a servizi di telefonia mobile.</p>	<p>Numero di infrastrutture TIC transfrontaliere integrate sviluppate.</p> <p>Aumento della larghezza di banda (in %).</p> <p>Riduzione dei costi per l'accesso a internet (in %).</p> <p>Aumento delle transazioni commerciali online (in %).</p> <p>Aumento del numero di abbonati ai servizi di telefonia e telefonia mobile e di utenti di internet (in %).</p> <p>Numero di nuovi investimenti credibili (compresi accordi di partenariato pubblico-privato (PPP)).</p> <p>Aumento del numero di specialisti in TIC (in %).</p>

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
2. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA						
	<p>Migliorare la produzione e la produttività.</p> <p>Migliorare e sviluppare l'industria agroalimentare (creazione di valore aggiunto).</p>	<p>Migliorare la produzione e la produttività delle colture più importanti (caffè, tè, e canna da zucchero), partendo dal dato attuale di 10,95 milioni di tonnellate.</p> <p>Aumentare la produzione e la produttività dei capi di bestiame (bovini, ovini, caprini, suini, pollame) partendo rispettivamente da 56,6 milioni, 32,3 milioni, 61,9 milioni, 7,9 milioni e 143 milioni.</p> <p>La percentuale delle esportazioni a valore aggiunto è attualmente inferiore al 10 %.</p>	<p>Aumento della produzione e della produttività delle colture e del bestiame (del 15 %).</p> <p>Aumento della produzione e della produttività del bestiame (del 10 % per i bovini, del 25 % per gli ovini, del 4 % per i caprini, del 20 % per i suini e del 10 % per il pollame).</p> <p>Aumento della percentuale delle esportazioni a valore aggiunto fino a raggiungere almeno il 20 %.</p>	<p>Aumento della produzione e della produttività delle colture e del bestiame (del 25 %).</p> <p>Aumento della produzione e della produttività del bestiame (del 15 % per i bovini, del 30 % per gli ovini, del 10 % per i caprini, del 25 % per i suini e del 15 % per il pollame).</p> <p>Aumento della percentuale delle esportazioni a valore aggiunto fino a raggiungere almeno il 50 %.</p>	<p>Aumento della produzione e della produttività delle colture e del bestiame (del 30 %).</p> <p>Aumento della produzione e della produttività del bestiame (del 20 % per i bovini, del 35 % per gli ovini, del 15 % per i caprini, del 30 % per i suini e del 20 % per il pollame).</p> <p>Aumento della percentuale delle esportazioni a valore aggiunto fino a raggiungere almeno il 75 %.</p>	<p>Aumento della sicurezza alimentare a livello regionale.</p> <p>Aumento del volume delle esportazioni agricole.</p> <p>Aumento della produzione agricola nella regione (in %).</p> <p>Soppressione degli ostacoli non tariffari nell'EAC.</p> <p>Aumento della sicurezza alimentare a livello regionale.</p> <p>Aumento della produzione di bestiame nella regione (in %).</p> <p>Aumento del volume delle esportazioni di bestiame.</p> <p>Aumento delle esportazioni di prodotti primari a valore aggiunto rispetto al totale delle esportazioni (in %).</p> <p>Numero di industrie moderne e competitive create nel settore agricolo.</p>

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
	<p>Migliorare gli scambi e l'accesso al mercato per i prodotti agricoli di base.</p> <p>Migliorare e sviluppare le infrastrutture agricole.</p>	<p>Per la maggior parte dei prodotti oggetto di scambio, gli scambi intraregionali rappresentano attualmente circa il 10 % del totale degli scambi sul mercato regionale.</p> <p>Le infrastrutture di mercato sono inadeguate.</p>	<p>Aumento della quota del commercio intraregionale fino al 30 %.</p> <p>Potenziare lo sviluppo dei mercati finanziari per sostenere le assicurazioni e i finanziamenti a favore dell'agricoltura (del 30 %).</p> <p>Istituzione e coordinamento di un sistema regionale di informazioni commerciali.</p> <p>Costruire nuove infrastrutture di mercato e potenziare quelle esistenti, riconvertendone il 20 % in impianti moderni.</p>	<p>Aumento della quota del commercio intraregionale fino al 50 %.</p> <p>Potenziare lo sviluppo dei mercati finanziari per sostenere le assicurazioni e i finanziamenti a favore dell'agricoltura (del 50 %).</p> <p>Miglioramento della copertura del sistema di informazioni commerciali (del 20 %).</p> <p>Riconvertire il 40% delle infrastrutture di mercato in impianti moderni.</p>	<p>Aumento della quota del commercio intraregionale fino all'80 %.</p> <p>Potenziare lo sviluppo dei mercati finanziari per sostenere le assicurazioni e i finanziamenti a favore dell'agricoltura (del'80 %).</p> <p>Miglioramento della copertura del sistema di informazioni commerciali (del 100 %).</p> <p>Investimenti nella ricerca e nello sviluppo.</p> <p>Riconvertire il 100 % delle infrastrutture di mercato in impianti moderni.</p>	<p>Aumento del contributo delle esportazioni agricole al PIL (in %).</p> <p>Numero di istituzioni finanziarie e di regimi assicurativi istituiti.</p> <p>Numero di investimenti assicurati nel settore agricolo.</p> <p>Sistema regionale di informazioni commerciali agricole operativo.</p> <p>Armonizzazione delle norme agricole nell'EAC.</p> <p>Garanzia della qualità, livelli di qualità e certificazione.</p> <p>Numero di strutture di mercato per i prodotti agricoli costruite e riqualificate.</p> <p>Infrastrutture di mercato create e riconvertite.</p> <p>Aumento del volume e del valore degli scambi intra EAC realizzati grazie alle strutture create (in %).</p>

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
3. PESCA						
	<p>Promuovere e sviluppare il commercio regionale e internazionale di pesce e prodotti a base di pesce.</p> <p>Sviluppare, potenziare e ammodernare le infrastrutture della pesca e dell'acquacoltura.</p>	<p>Il settore della pesca è sottosviluppato.</p> <p>La quota del PIL spettante alle attività della pesca a valore aggiunto è dell'1,3 %.</p> <p>Le infrastrutture moderne del settore della pesca sono inadeguate.</p>	<p>Aumento della quota del PIL spettante alle attività della pesca a valore aggiunto fino a raggiungere il 4 %.</p> <p>Aumento del 30% della quantità di pesce e di prodotti della pesca commercializzati.</p> <p>Potenziamento e ammodernamento delle strutture esistenti per la pesca e per la manipolazione e la trasformazione del pesce.</p>	<p>Aumento della quota del PIL spettante alle attività della pesca a valore aggiunto fino a raggiungere il 6 %.</p> <p>Aumento del 60 % della quantità di pesce e di prodotti della pesca commercializzati.</p> <p>Creazione di nuove e moderne infrastrutture per la pesca dotate di:</p> <p>3 porti di pesca;</p> <p>15 nuovi cantieri nautici;</p> <p>200 luoghi di sbarco;</p> <p>30 nuovi mercati ittici;</p> <p>15 industrie di trasformazione del pesce; e</p> <p>300 impianti della catena del freddo.</p> <p>Aumento del 40 % del volume di pesca nelle acque interne e d'alto mare.</p>	<p>Aumento della quota del PIL spettante alle attività della pesca a valore aggiunto fino a raggiungere il 13 %.</p> <p>Aumento dell'85 % della quantità di pesce e di prodotti della pesca commercializzati.</p> <p>Aumento del 60 % del volume di pesca nelle acque interne e d'alto mare;</p> <p>5 nuovi porti di pesca;</p> <p>25 nuovi cantieri nautici;</p> <p>400 luoghi di sbarco;</p> <p>60 nuovi mercati ittici;</p> <p>40 industrie di trasformazione del pesce;</p> <p>500 impianti della catena del freddo.</p>	<p>Aumento della quota del PIL spettante alle attività della pesca a valore aggiunto (in %).</p> <p>Aumento della quantità di pesce e prodotti della pesca, prodotti e commercializzati (in %).</p> <p>Aumento del numero di nuovi punti di distribuzione del pesce.</p> <p>Aumento del numero di mercati sicuri.</p> <p>Numero di strutture esistenti per la pesca e per la manipolazione e la trasformazione del pesce potenziate e ammodernate.</p> <p>Numero di nuovi porti di pesca costruiti.</p> <p>Numero di nuovi punti di sbarco costruiti.</p> <p>Aumento del numero di licenze per la pesca nelle acque interne e d'alto mare.</p> <p>Aumento del numero di impianti della catena del freddo.</p> <p>Aumento del volume e dei tipi di pesce e prodotti della pesca diversificati a valore aggiunto.</p> <p>Numero di pescherecci moderni acquistati.</p>

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
	Garantire l'efficacia nella gestione, nella protezione e nella conservazione delle risorse della pesca.	<p>Le infrastrutture moderne per l'acquacoltura sono inadeguate.</p> <p>Esistono pochi dati sul potenziale degli stock ittici e scarse informazioni sulla pesca.</p>	<p>Potenziare e ammodernare gli stabilimenti di acquacoltura, gli incubatoi e i centri di riproduzione esistenti in modo da aumentare la produzione dell'acquacoltura del 10 %.</p> <p>Adozione di tecnologie di acquacoltura appropriate.</p> <p>Sviluppo di un quadro strategico, giuridico e regolamentare per la condivisione di informazioni sulla pesca.</p> <p>Determinazione del potenziale degli stock ittici nelle acque costiere e nei principali laghi.</p>	<p>Ammodernare gli stabilimenti di acquacoltura, gli incubatoi e i centri di riproduzione in modo da aumentare la produzione dell'acquacoltura del 20 %.</p> <p>Acquisto di strumenti per la raccolta, il trattamento e la diffusione di dati.</p> <p>Determinazione del potenziale degli stock ittici nelle acque territoriali e della zona economica esclusiva.</p>	<p>Aumento della produzione dell'acquacoltura fino a raggiungere il 30 % della produzione ittica.</p> <p>Creazione di una banca dati e di un sistema di gestione delle informazioni sulla pesca completi, affidabili e operativi.</p> <p>Determinazione del potenziale degli stock ittici nei corpi d'acqua marini e interni.</p>	<p>Numero di nuovi stabilimenti di acquacoltura costruiti.</p> <p>Numero di incubatoi e centri di riproduzione costruiti.</p> <p>Numero di stabilimenti di acquacoltura, incubatoi e centri di riproduzione esistenti che sono stati potenziati ed ammodernati.</p> <p>Adozione e sviluppo di tecnologie di acquacoltura appropriate.</p> <p>Sistema di informazione sulla pesca operativo.</p> <p>Banca dati sulla pesca istituita ed operativa.</p> <p>Numero e tipo di attrezzature acquistate. Numero di pubblicazioni prodotte e diffuse.</p> <p>Numero di corpi d'acqua con potenziale di stock ittici noto.</p>

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
		Disponibilità di informazioni sulle pratiche di pesca illegali e sul commercio illegale.	Istituzione di un sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza (MCS) a livello regionale.	Operatività dei sistemi MCS a livello regionale.	Protezione e conservazione degli habitat critici e della biodiversità acquatica.	Riduzione della pesca e delle pratiche commerciali illegali (in %). Numero di habitat critici migliorati. Numero e tipo di specie ittiche in pericolo o minacciate che sono state conservate. Numero e tipo di apparecchiature MCS acquistate. Miglioramento della biodiversità acquatica.
<b>4. GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE</b>						
4.1. Risorse idriche	<p>Potenziare l'uso e la gestione sostenibili delle risorse idriche nella regione.</p> <p>Sviluppare infrastrutture di approvvigionamento idrico per l'irrigazione e altri fini produttivi</p> <p>Promuovere la cooperazione regionale per un impiego sostenibile delle risorse idriche transfrontaliere.</p>	<p>L'uso dell'acqua per la produzione agricola nell'EAC è ridotto.</p> <p>Le infrastrutture di approvvigionamento idrico per l'irrigazione sono limitate nella regione dell'EAC.</p> <p>Cooperazione regionale attuata nell'EAC per l'uso delle risorse idriche comuni.</p>	<p>Elaborazione di un quadro strategico, giuridico e regolamentare.</p> <p>Avvio degli studi di fattibilità, dei progetti e degli appalti per le infrastrutture per l'approvvigionamento idrico.</p> <p>Riesame del quadro strategico, giuridico e regolamentare.</p>	<p>Avvio delle attività di sviluppo delle capacità. Sviluppo del quadro istituzionale.</p> <p>Almeno 5 sistemi di approvvigionamento idrico costruiti e resi operativi.</p> <p>Attività di sviluppo delle capacità in relazione al quadro istituzionale.</p>	<p>Applicazione di criteri di sostenibilità nell'uso e nella gestione delle risorse idriche.</p> <p>Almeno 10 sistemi di approvvigionamento idrico costruiti e resi operativi.</p> <p>Operatività delle politiche.</p>	<p>Adozione di un quadro strategico, giuridico, regolamentare e istituzionale.</p> <p>Numero di studi di fattibilità avviati.</p> <p>Numero di sistemi di approvvigionamento idrico costruiti e resi operativi.</p> <p>Quadro strategico, giuridico, regolamentare e istituzionale in essere e operativo.</p>

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
5. SVILUPPO DEL SETTORE PRIVATO						
	Promuovere lo sviluppo del settore privato, gli investimenti, le capacità di offerta e la competitività.	<p>Strategia di sviluppo del settore privato dell'EAC.</p> <p>Modello di codice degli investimenti EAC.</p> <p>Politica regionale della concorrenza.</p>	<p>Realizzazione delle pertinenti riforme dei quadri istituzionali, strategici, giuridici e regolamentari.</p> <p>Sviluppo della capacità di sostegno istituzionale a favore dello sviluppo del settore privato e della promozione degli investimenti.</p> <p>Elaborazione del quadro per la creazione e il rafforzamento di partenariati, joint venture, subappalti, esternalizzazioni e collegamenti.</p>	<p>Aumento (in %) delle micro, piccole e medie imprese integrate nelle attività commerciali tradizionali.</p> <p>Creazione di nuove industrie e trasformazione di quelle esistenti.</p> <p>Miglioramento dell'accesso del settore privato dell'EAC alle risorse messe a disposizione dalle istituzioni finanziarie dell'UE, segnatamente BEI, CSI e CTA.</p>	<p>Aumento (in %) del numero di imprese dell'EAC che esportano verso il mercato dell'UE prodotti fabbricati nella regione dell'EAC.</p> <p>Aumento dei flussi di investimenti esteri diretti.</p> <p>Aumento del volume delle esportazioni e dei relativi proventi.</p>	<p>Codice degli investimenti EAC operativo.</p> <p>Maggiore promozione degli investimenti e dello sviluppo imprenditoriale.</p> <p>Rafforzamento della capacità di approvvigionamento, della competitività, della diversificazione e della creazione di valore.</p> <p>Quadro strategico e regolamentare per i partenariati pubblico-privati.</p> <p>Aumento degli investimenti esteri diretti (in %) e aumento dei partenariati istituiti (in %).</p>

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
			<p>Istituzione di strutture amministrative adeguate, compresi gli sportelli unici a sostegno degli investimenti.</p> <p>Istituzione di un quadro per i partenariati pubblico-privati dell'EAC.</p>	<p>Accesso al credito a condizioni ragionevoli e tassi di interesse più bassi.</p>		<p>Aumento dei proventi annuali derivanti dalle esportazioni (in %).</p> <p>Aumento dei finanziamenti erogati dalle istituzioni finanziarie dell'UE per gli investimenti e le attività commerciali.</p> <p>Creazione di fondi speciali cui il settore privato può accedere per il finanziamento di progetti di investimento.</p> <p>Aumento degli investimenti dell'UE nell'EAC (in %).</p> <p>Aumento dell'utilizzo della capacità delle imprese (in %).</p> <p>Aumento delle esportazioni dell'EAC verso il mercato dell'UE.</p>
<b>6. QUESTIONI RELATIVE ALL'ACCESSO AI MERCATI</b>						
6.1. SPS, TBT	Sviluppare le capacità necessarie per rispettare gli accordi commerciali.	Conclusione del protocollo SPS dell'EAC	<p>Attuazione del protocollo e delle misure SPS dell'EAC da parte di tutti gli Stati partner dell'EAC.</p> <p>Istituzione dei sistemi di identificazione, registrazione e tracciabilità dei prodotti agricoli.</p> <p>Aumento della quota degli scambi intraregionali dell'EAC fino a raggiungere il 30%.</p>	<p>Operatività del protocollo SPS dell'EAC</p> <p>Aumento della quota degli scambi intraregionali dell'EAC fino a raggiungere il 50 %.</p>	<p>Istituzione di centri di eccellenza SPS per la sicurezza alimentare e per la salute di animali e piante.</p> <p>Aumento della quota degli scambi intraregionali dell'EAC fino a raggiungere l'80 %.</p>	<p>Aumento della sicurezza alimentare, degli animali e delle piante mediante sistemi di allarme efficaci (in %).</p> <p>Aumento della quota degli scambi intraregionali dell'EAC (in %).</p>

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
		1 500 norme dell'EAC armonizzate sulla base di parametri internazionali (su 2 500).	<p>1 000 norme armonizzate.</p> <p>Partecipazione dell'EAC agli organismi di normazione.</p> <p>Sviluppo del sistema di regolamentazione tecnica dell'EAC.</p> <p>Istituzione di comitati congiunti di monitoraggio sugli ostacoli tecnici agli scambi entro due anni dall'attuazione dell'APE.</p> <p>Sviluppo delle capacità relative alle infrastrutture materiali e immateriali relative a TBT e SPS, compresi: tracciabilità, ispezione, accreditamento, analisi dei rischi, norme e certificazione.</p> <p>Armonizzazione e notifica dei regolamenti tecnici dell'EAC.</p> <p>Scambio di informazioni.</p>	<p>Adozione di norme internazionali.</p> <p>Certificazione di sistemi e prodotti.</p> <p>Trasferimento di tecnologie.</p>	Accreditamento delle istituzioni di valutazione della conformità.	<p>Numero di ostacoli tecnici ridotti.</p> <p>Prove e certificati di reciproco riconoscimento.</p> <p>Maggiore diffusione di informazioni mediante il portale dell'EAC.</p>

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
6.2. Dogane e agevolazione degli scambi commerciali	Armonizzazione e attuazione della legislazione e delle procedure in materia doganale.	Adozione di una legge sulla gestione doganale nell'EAC. Tutti gli Stati partner dell'EAC sono membri dell'OMD.	Avvio di attività di sviluppo delle capacità riguardanti i processi, i sistemi e le infrastrutture immateriali in materia doganale.  Riduzione dei tempi di espletamento delle procedure per le navi (da 11-14 giorni nel 2011 a 6 giorni nel 2017).  Riduzione a 4 giorni del tempo medio di sosta dei container carichi importati.	Armonizzazione dei processi e delle procedure doganali. Istituzione di uno sportello unico ai posti di frontiera  Riduzione a 3 giorni dei tempi per l'espletamento delle procedure per le navi.  Riduzione a 2 giorni del tempo medio di sosta dei container carichi importati.	Riduzione a un giorno dei tempi di espletamento delle procedure presso i valichi di frontiera.  Riduzione a un giorno del tempo medio di sosta dei container carichi importati.	Aumento del numero dei contenitori caricati/scaricati all'ora.  Ridurre i tempi per l'espletamento delle procedure per le navi.  Piena armonizzazione e attuazione della legislazione e delle procedure doganali.

Settori di cooperazione	Obiettivi	Scenario di riferimento (2013)	Obiettivi			Indicatori di risultato
			A breve termine (3 anni)	A medio termine (5 anni)	A lungo termine (2033)	
7. COSTI DI ADEGUAMENTO ALL'APE						
7.1. Misure di adeguamento all'APE	Affrontare le sfide reali e potenziali di adeguamento all'APE derivanti dall'attuazione del medesimo.	Assenza di un fondo di adeguamento all'APE.	Istituzione di un fondo di adeguamento all'APE per coprire in via transitoria la potenziale riduzione delle entrate pubbliche derivante dalla soppressione o dalla notevole riduzione dei dazi doganali.	Avvio dello studio sulla valutazione di potenziali perdite di entrate pubbliche. Compensazione delle perdite concordate. Avvio della valutazione della compensazione per i NFIC. Avvio della valutazione della compensazione per le perdite di proventi derivanti dalle esportazioni nell'EAC.	Rafforzamento della capacità di assicurare la stabilità macroeconomica.	Importo dei fondi di adeguamento erogati per coprire le perdite di entrate pubbliche. Conformità a indicatori macroeconomici (crescita del PIL superiore al 7 %, sostenibilità del disavanzo di bilancio e dei tassi di inflazione).
7.2. Mobilitazione delle risorse	Mobilitare i finanziamenti per l'integrazione regionale e per le strategie di sviluppo dell'APE a titolo individuale e congiunto.	Contributi del FES, degli Stati membri dell'UE, di altri partner per lo sviluppo, del settore privato e degli Stati partner dell'EAC.	Istituzione del fondo APE. Mobilitazione dei fondi a titolo individuale e congiunto. Realizzazione degli studi di fattibilità.	Finanziamento e realizzazione dei progetti di sviluppo APE dell'EAC (contenuti nella matrice di sviluppo dell'APE).	Sviluppo delle infrastrutture connesse al commercio.	Importo delle risorse finanziarie impegnate dagli Stati partner dell'EAC, dall'UE, da altri partner per lo sviluppo e dal settore privato. Importo delle risorse utilizzate. Numero di progetti e programmi attuati.

## Indice delle abbreviazioni utilizzate negli allegati III(a) e III(b)

Abbreviazione	
WB	Banca mondiale
TMEA	TradeMark East Africa
GoR	Governo del Ruanda
ToR	Capitolato d'oneri
BAD	Banque Africaine de Développement (Banca africana di sviluppo - AfDB)
AfDB	African Development Bank (Banca africana di sviluppo)
BNSF	BNSF Railway (già Burlington Northern and Santa Fe Railway)
USTDA	US Trade and Development Agency (Agenzia statunitense per il commercio e lo sviluppo)
CPSC	Canadian Pacific Consulting Services
EoI	Invito a manifestare interesse
Tz	Tanzania
GOT/GoT	Governo della Tanzania
JICA	Japan International Cooperation Agency (Agenzia giapponese per la cooperazione internazionale)
NEPAD-IPPF	New Partnership for Africa's Development – Infrastructure Project Preparation Facility (Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa - Strumento per finanziare la preparazione di progetti infrastrutturali)
CSI	Centro per lo sviluppo delle imprese
CTA	Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale
NFIC	Paesi importatori netti di prodotti alimentari
TPA	Autorità portuale della Tanzania
HLI	Istituti di istruzione superiore

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI PAESI CHE HANNO ISTITUITO UN'UNIONE  
DOGANALE CON L'UNIONE EUROPEA

L'UE ricorda l'obbligo per gli Stati che hanno istituito un'unione doganale con l'UE di allineare il proprio regime commerciale a quello dell'UE e l'obbligo per alcuni di essi di concludere accordi preferenziali con i paesi che hanno accordi preferenziali con l'UE.

In tale contesto, le parti osservano che lo Stato o gli Stati partner dell'EAC avviano negoziati al fine di concludere un accordo bilaterale che istituisca un'area di libero scambio conformemente all'articolo XXIV del GATT con gli Stati:

- a) che hanno istituito un'unione doganale con l'UE; e
- b) i cui prodotti non beneficiano delle concessioni tariffarie nell'ambito del presente accordo.

Lo Stato o gli Stati partner dell'EAC convengono di negoziare tale accordo bilaterale in futuro.

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

ARTICOLO 1

Contesto e obiettivi

1. Le parti richiamano l'Agenda 21 e la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo adottate in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002, la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata il 10 giugno 2008 a Ginevra dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 97a sessione (dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa), il documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 intitolato "The Future We Want" (Il futuro che vogliamo), approvato con risoluzione 66/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottata il 27 luglio 2012, il documento finale intitolato "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 2030), la risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottata il 25 settembre 2015 e la dichiarazione del centenario dell'OIL per il futuro del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 108a sessione.
2. Le parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile consta delle tre componenti interdipendenti e sinergiche dello sviluppo economico, dello sviluppo sociale e della protezione dell'ambiente e riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo degli scambi e degli investimenti internazionali in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

3. Le parti riconoscono l'urgente necessità di affrontare i cambiamenti climatici, come indicato nella relazione speciale sul riscaldamento globale di 1,5 °C del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), per contribuire agli obiettivi economici, sociali e ambientali dello sviluppo sostenibile.
4. Alla luce di quanto precede, obiettivo del presente allegato è rafforzare l'integrazione dello sviluppo sostenibile, in particolare delle sue dimensioni relative al lavoro<sup>1</sup> e all'ambiente, nelle relazioni commerciali e di investimento tra le parti, anche rafforzando il dialogo e la cooperazione.

## ARTICOLO 2

### Diritto di legiferare e livelli di protezione

1. Le parti riconoscono il diritto di ciascuna Parte di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro che ritiene appropriati e di adottare o modificare il proprio diritto e le proprie politiche pertinenti. Tali livelli, tale diritto e tali politiche sono coerenti con l'impegno di ciascuna Parte a rispettare le norme riconosciute a livello internazionale e gli accordi menzionati nel presente allegato.
2. Ciascuna Parte si adopera per garantire che il proprio diritto e le proprie politiche pertinenti prevedano e incoraggino livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro e si adopera per migliorare tali livelli, tale diritto e tali politiche.

---

<sup>1</sup> Ai fini del presente allegato, per "lavoro" si intendono gli obiettivi strategici dell'OIL nell'ambito dell'agenda per il lavoro dignitoso, enunciati nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa.

3. Una Parte non indebolisce né riduce i livelli di protezione garantiti dal proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.
4. Una Parte non rinuncia né deroga altrimenti al proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro, né offre di rinunciare o derogare altrimenti a tale diritto, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.
5. Una Parte non omette di dare efficace applicazione al proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.
6. Le parti riconoscono reciprocamente le rispettive politiche e priorità di sviluppo per quanto riguarda le loro aspirazioni in materia di scambi e investimenti in conformità alle disposizioni sul trattamento speciale e differenziato previste dall'accordo OMC e coerentemente con gli impegni assunti da ciascuna Parte a rispettare le norme riconosciute a livello internazionale e gli accordi di cui al presente allegato.

### ARTICOLO 3

#### Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1. Le parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale con modalità atte a favorire un lavoro dignitoso per tutti, in linea con la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa.

2. Conformemente alla Costituzione dell'OIL, adottata come parte XIII del trattato di Versailles firmato il 28 giugno 1919, e alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e suoi seguiti, adottata a Ginevra il 18 giugno 1998 dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione (dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro), come modificata nella sua 110a sessione nel 2022, ciascuna Parte rispetta, promuove e attua i principi relativi ai diritti fondamentali del lavoro, quali definiti nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, ossia:
  - a) libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
  - b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio<sup>1</sup>;
  - c) abolizione effettiva del lavoro minorile;
  - d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione; e
  - e) un ambiente di lavoro sicuro e salubre.
3. Ciascuna Parte si adopera con costanza e assiduità per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL non ancora ratificate.
4. Le parti si scambiano periodicamente informazioni sulle rispettive situazioni e sui rispettivi progressi per quanto riguarda la ratifica delle convenzioni o dei protocolli dell'OIL da questa classificati come aggiornati.

---

<sup>1</sup> In tale contesto le parti sottolineano l'importanza della ratifica del Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato, adottato dalla Conferenza generale dell'OIL nella 103<sup>a</sup> sessione dell'ILC tenutasi a Ginevra l'11 giugno 2014.

5. Ciascuna Parte attua efficacemente le rispettive convenzioni dell'OIL che lo Stato partner dell'EAC e gli Stati membri dell'UE hanno ratificato.
6. Richiamando la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, le parti osservano che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo e che le norme in materia di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.
7. Ciascuna Parte, attraverso il proprio diritto e le proprie pratiche, promuove l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso esposta nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, in particolare per quanto riguarda:
  - a) condizioni di lavoro dignitose per tutti, tra l'altro in termini di retribuzione e salario, orario di lavoro, rafforzamento della sicurezza sociale, altre condizioni di lavoro e protezione sociale;
  - b) il dialogo sociale in materia di lavoro tra lavoratori e datori di lavoro e rispettive organizzazioni, e con le competenti autorità pubbliche.
8. Coerentemente con gli impegni assunti nell'ambito dell'OIL, ciascuna Parte:
  - a) adotta e attua misure e politiche in materia di termini e condizioni di impiego nonché di salute e sicurezza sul lavoro, anche per quanto riguarda il risarcimento in caso di infortuni o malattie professionali;

- b) mantiene in vigore un sistema efficace di ispezione del lavoro.
9. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di lavoro, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di OIL. Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:
- a) attuazione delle convenzioni fondamentali e prioritarie e di altre convenzioni aggiornate dell'OIL;
- b) lavoro dignitoso, compresi i collegamenti tra il commercio e l'occupazione piena e produttiva, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali del lavoro, il lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali, la protezione sociale e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;
- c) incidenza del diritto e delle norme in materia di lavoro su commercio e investimenti e incidenza del diritto in materia di commercio e investimenti sul lavoro.
10. Le parti tengono in debita considerazione, se del caso, i pareri espressi dai rappresentanti dei lavoratori, dai datori di lavoro e dalle organizzazioni della società civile al momento di individuare gli ambiti di cooperazione e di svolgere attività di cooperazione.

## ARTICOLO 4

### Commercio e parità di genere

1. Le parti riconoscono che politiche commerciali inclusive contribuiscono a promuovere l'emancipazione economica delle donne e la parità di genere, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 5 dell'Agenda 2030 e con gli obiettivi della dichiarazione comune sul commercio e sull'emancipazione economica delle donne adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Buenos Aires nel dicembre 2017. Le parti riconoscono l'importante contributo delle donne alla crescita economica attraverso la loro partecipazione all'attività economica, compreso il commercio internazionale. Le parti si impegnano ad attuare le disposizioni del presente accordo in modo da promuovere e rafforzare la parità di genere.
2. Le parti mirano a rafforzare le loro relazioni commerciali e la loro cooperazione secondo modalità che prevedano effettivamente pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne per beneficiare delle disposizioni del presente accordo, anche in materia di occupazione e impiego, conformemente ai loro impegni internazionali.
3. Ciascuna Parte adempie efficacemente gli obblighi ad essa derivanti dagli accordi internazionali di cui è firmataria che trattano della parità di genere e dei diritti delle donne, compresa la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, prendendo atto in particolare delle sue disposizioni riguardanti l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna nella vita economica e nel settore dell'occupazione. A tale riguardo le parti ribadiscono i rispettivi impegni a norma dell'articolo 3 del presente allegato, compresi quelli relativi all'efficace attuazione delle convenzioni dell'OIL relative alla parità di genere e all'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

4. Ciascuna Parte si adopera per garantire che il proprio diritto e le proprie politiche pertinenti prevedano e promuovano la parità di diritti e di trattamento e le pari opportunità tra uomini e donne. Ciascuna Parte si adopera per migliorare tale diritto e tali politiche, fatto salvo il diritto di ciascuna Parte di stabilire il proprio ambito di applicazione e i propri livelli di protezione per quanto riguarda le pari opportunità per uomini e donne. Tale diritto e tali politiche sono coerenti con gli impegni di ciascuna Parte a rispettare le norme riconosciute a livello internazionale e gli accordi menzionati nel presente articolo.
5. Le parti ribadiscono gli impegni assunti a norma dell'articolo 2 del presente allegato in relazione al rispettivo diritto inteso a garantire la parità di genere o le pari opportunità per uomini e donne.
6. Le parti collaborano a livello bilaterale o in altri consessi pertinenti, a seconda dei casi, per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di parità di genere, anche per quanto riguarda le attività volte a migliorare la capacità e le condizioni affinché le donne, comprese le lavoratrici e le imprenditrici, possano accedere alle opportunità create dal presente accordo e beneficiarne. Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sullo scambio di informazioni e migliori pratiche per quanto riguarda la raccolta di dati disaggregati per sesso e l'analisi delle politiche commerciali in un'ottica di genere.
7. Le parti convengono sull'importanza di monitorare e valutare, conformemente alle rispettive procedure interne, l'impatto dell'attuazione del presente accordo sulla parità di genere e sulle pari opportunità offerte alle donne in ambito commerciale.

## ARTICOLO 5

### Governance e accordi multilaterali in materia di ambiente

1. Le parti riconoscono l'importanza della governance internazionale dell'ambiente, in particolare il ruolo dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEA) del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) nonché degli accordi ambientali multilaterali (MEA) quale risposta della comunità internazionale alle sfide ambientali globali o regionali, e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra politiche, norme e misure commerciali e ambientali.
2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte attua efficacemente i MEA, i protocolli e le modifiche da essa ratificati.
3. Le parti si scambiano periodicamente informazioni sulle rispettive situazioni per quanto riguarda la ratifica dei MEA, compresi i relativi protocolli e le relative modifiche.
4. Le parti riaffermano il diritto di ciascuna di esse di adottare o mantenere in vigore misure volte a promuovere gli obiettivi dei MEA di cui è firmataria. Le parti rammentano che le misure adottate o applicate per attuare tali MEA possono trovare giustificazione a norma della parte VIII del presente accordo.

5. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure ambientali, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, UNEP, UNEA, MEA e OMC. Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:
- a) politiche e misure volte a promuovere le sinergie tra commercio e ambiente, tra cui:
    - condivisione di informazioni sulle politiche e sulle pratiche e promozione di iniziative per incoraggiare il passaggio a un'economia circolare;
    - promozione di iniziative su produzione e consumo sostenibili, crescita verde e riduzione dell'inquinamento;
    - scambio di informazioni sulle politiche e sulle pratiche e promozione di posizioni comuni nel quadro dei MEA;
  - b) iniziative volte a incoraggiare gli scambi e gli investimenti in prodotti e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli tariffari e non tariffari;
  - c) incidenza del diritto e delle norme in materia di ambiente su commercio e investimenti o incidenza del diritto in materia di commercio e investimenti sull'ambiente;
  - d) altri aspetti attinenti al commercio dei MEA, compresi i relativi protocolli e modifiche e la loro attuazione.

6. Le parti tengono in debita considerazione, se del caso, le opinioni o i contributi dei cittadini e dei portatori di interessi pertinenti nella definizione e nell'attuazione delle loro attività di cooperazione e possono, ove necessario, coinvolgere ulteriormente detti portatori di interessi in tali attività.

## ARTICOLO 6

### Commercio e cambiamenti climatici

1. Le parti riconoscono l'importanza di intervenire con urgenza per combattere i cambiamenti climatici e i loro effetti, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo, in linea con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conclusa a New York il 9 maggio 1992 (UNFCCC), con l'accordo di Parigi nell'ambito dell'UNFCCC concluso a Parigi il 12 dicembre 2015 (accordo di Parigi) e con altri MEA e altri strumenti multilaterali in materia di cambiamenti climatici.
2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte attua efficacemente l'UNFCCC e l'accordo di Parigi.
3. L'impegno ad attuare efficacemente l'accordo di Parigi a norma del paragrafo 2 comprende l'obbligo di astenersi da atti o omissioni che vanificano nella sostanza l'oggetto e la finalità di tale accordo.
4. Una Parte può adottare misure appropriate in relazione al presente accordo in caso di violazione dell'obbligo di cui al paragrafo 3. Le misure appropriate sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 96 dell'accordo di Cotonou o conformemente alle corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà, come previsto all'articolo 136, paragrafo 3, del presente accordo.

5. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte:
- a) promuove le sinergie fra politiche e misure commerciali e politiche e misure climatiche, così da contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra, circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse e a uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici;
  - b) favorisce l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in prodotti e servizi di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, quali le energie rinnovabili e i prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico.
6. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di cambiamenti climatici, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche nel quadro dell'UNFCCC, dell'accordo di Parigi, del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, concluso a Montreal il 16 settembre 1987 (protocollo di Montreal), dell'OMC e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:
- a) dialogo politico e cooperazione nell'attuazione dell'accordo di Parigi, ad esempio per quanto riguarda i mezzi per promuovere la resilienza ai cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, le tecnologie a basse emissioni di carbonio, l'efficienza energetica, la preparazione e l'adozione di misure di fissazione del prezzo del carbonio, compresi i sistemi per lo scambio di quote di emissioni, i trasporti sostenibili, lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici e il monitoraggio delle emissioni;
  - b) sostegno allo sviluppo e all'adozione, da parte dell'IMO, di misure ambiziose ed efficaci di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che dovranno essere attuate dalle navi che operano nel commercio internazionale;

- c) sostegno a un'ambiziosa eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) e alla riduzione graduale degli idrofluorocarburi (HFC) nel quadro del protocollo di Montreal mediante misure volte a controllarne la produzione, il consumo e il commercio, l'introduzione di alternative alle ODS e agli HFC rispettose dell'ambiente, e all'aggiornamento delle norme di sicurezza e di altre norme pertinenti, nonchè alla lotta al commercio illegale di sostanze disciplinate dal protocollo di Montreal.

## ARTICOLO 7

### Commercio e diversità biologica

1. Le parti riconoscono l'importanza di preservare e utilizzare in modo sostenibile la diversità biologica, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi, in linea con i pertinenti MEA di cui sono firmatarie, tra cui la convenzione sulla diversità biologica, conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (CBD) e i relativi protocolli e la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, conclusa a Washington il 3 marzo 1973 (CITES), e con le decisioni adottate nel loro ambito.
2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte:
  - a) attua misure efficaci per combattere il commercio illegale di specie selvatiche, se del caso anche nei confronti dei paesi terzi;

- b) promuove la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle specie elencate nella CITES come pure l'inserimento nelle appendici della CITES di specie animali e vegetali il cui stato di conservazione è considerato a rischio a causa del commercio internazionale, ed effettua riesami periodici, che possono portare a una raccomandazione di modifica delle appendici della CITES, al fine di garantire che riflettano adeguatamente le esigenze di conservazione delle specie minacciate dal commercio internazionale;
  - c) promuove il commercio di prodotti ottenuti con un uso sostenibile delle risorse biologiche al fine di contribuire alla conservazione della biodiversità;
  - d) promuove la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, conformemente al protocollo di Nagoya relativo alla CBD, concluso a Nagoya il 29 ottobre 2010 (protocollo di Nagoya);
  - e) adotta misure per preservare la diversità biologica quando subisce pressioni legate al commercio e agli investimenti, in particolare al fine di prevenire la diffusione di zoonosi e specie esotiche invasive.
3. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di biodiversità, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche nell'ambito della CBD e della CITES. Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:
- a) iniziative e buone pratiche relative al commercio di prodotti e servizi ottenuti con l'uso sostenibile delle risorse biologiche al fine di preservare la diversità biologica;

- b) commercio responsabile nonché conservazione e uso sostenibile della diversità biologica, compresi lo sviluppo e l'applicazione di metodi di contabilizzazione del capitale naturale e degli ecosistemi, la valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi e strumenti economici connessi, nonché l'integrazione della biodiversità nel commercio e nei processi commerciali;
- c) lotta al commercio illegale di specie selvatiche, anche attraverso iniziative volte a ridurre la domanda di prodotti illegali delle specie selvatiche e iniziative volte a migliorare la condivisione delle informazioni e la cooperazione, l'applicazione della legge, il trasferimento volontario di tecnologia, i programmi di scambio e lo sviluppo di capacità;
- d) accesso alle risorse genetiche e giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione in linea con il protocollo di Nagoya.

## ARTICOLO 8

### Commercio e foreste

1. Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste per l'assolvimento di funzioni ambientali e per offrire opportunità economiche e sociali alle generazioni presenti e future, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo.
2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte:
  - a) attua misure di lotta contro il disboscamento illegale e il commercio che ne deriva, se del caso anche nei confronti dei paesi terzi, e promuove il commercio di prodotti forestali ottenuti legalmente;

- b) promuove la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e il commercio e il consumo di legno e prodotti da esso derivati ottenuti conformemente al diritto del paese di produzione e provenienti da foreste gestite in modo sostenibile;
  - c) scambia informazioni con l'altra Parte sulle iniziative attinenti al commercio riguardanti la gestione sostenibile delle foreste, la conservazione delle foreste e la governance forestale, sulle iniziative di lotta al disboscamento illegale e su altre politiche pertinenti di reciproco interesse e collabora per massimizzare effetti e sinergie delle rispettive politiche di reciproco interesse.
3. Riconoscendo che la deforestazione è una delle principali cause del riscaldamento globale e della perdita di biodiversità, le parti condividono conoscenze ed esperienze sulle modalità per incoraggiare il consumo e il commercio di prodotti provenienti da catene di approvvigionamento a deforestazione zero, riducendo al minimo il rischio di immissione sui rispettivi mercati di prodotti associati alla deforestazione o al degrado forestale.
4. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio della gestione sostenibile delle foreste, del miglioramento della conservazione delle foreste, della minimizzazione di tutte le forme di deforestazione e degrado forestale, del miglioramento della tracciabilità e della catena di custodia dei prodotti forestali, della promozione di iniziative per una maggiore condivisione delle informazioni, della lotta contro il disboscamento illegale come pure del rafforzamento del ruolo delle foreste nella mitigazione dei cambiamenti climatici, nella lotta contro la perdita di biodiversità nonché nell'economia circolare e nella bioeconomia, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi.

## ARTICOLO 9

### Commercio e gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e dell'acquacoltura

1. Le parti riconoscono l'importanza di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse biologiche marine e gli ecosistemi marini e di promuovere un'acquacoltura responsabile e sostenibile, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi.
2. Le parti riconoscono che la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) compromette la conservazione e la gestione sostenibili degli stock ittici e ha un impatto negativo sui mezzi di sussistenza delle comunità di pescatori e di quanti commerciano pesce e prodotti della pesca. Ciò conferma la necessità di prendere provvedimenti per combattere la pesca INN e porvi fine e per ovviare ai problemi della pesca eccessiva e dell'utilizzo non sostenibile delle risorse della pesca.
3. Sulla scorta dei paragrafi 1 e 2 ciascuna Parte:
  - a) attua misure di conservazione e di gestione a lungo termine e un uso sostenibile delle risorse biologiche marine secondo la definizione dell'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (accordo sugli stock ittici), firmato a New York il 4 agosto 1995, secondo l'accordo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare (accordo di conformità), firmato a Roma il 24 novembre 1993, nonché secondo l'accordo della FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, concluso a Roma il 22 novembre 2009;

- b) agisce coerentemente con i principi della UNCLOS, dell'accordo sugli stock ittici, dell'accordo di conformità, del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, adottato con risoluzione 4/95 del 31 ottobre 1995, e dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo, e partecipa, se del caso, all'iniziativa della FAO relativa al registro mondiale delle navi da pesca, delle navi frigorifere e delle navi da rifornimento;
- c) partecipa attivamente ai lavori delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui la parte è membro, osservatore o parte non contraente cooperante, al fine di conseguire una buona governance della pesca e una pesca sostenibile, ad esempio attraverso la promozione della ricerca scientifica e l'adozione di misure di conservazione e di gestione basate sulle migliori informazioni scientifiche disponibili, il rafforzamento dei meccanismi di conformità, la realizzazione di verifiche periodiche dei risultati e l'adozione di un controllo, un monitoraggio e un'applicazione efficaci delle misure di gestione delle ORGP e, se del caso, l'adozione e l'attuazione di sistemi di documentazione o certificazione delle catture e di misure dello Stato di approdo;
- d) attua misure efficaci per combattere la pesca INN, comprese misure volte a escludere i prodotti INN dai flussi commerciali, e coopera per agevolare lo scambio di informazioni al fine di garantire l'applicazione della tracciabilità;
- e) promuove lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile, tenendo conto dei relativi aspetti economici, sociali e ambientali, anche per quanto riguarda l'attuazione degli obiettivi e dei principi contenuti nel codice di condotta della FAO per una pesca responsabile;

- f) promuove la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle specie elencate nella CITES come pure l'inserimento nelle appendici della CITES di specie animali e vegetali acquatiche il cui stato di conservazione è considerato a rischio a causa del commercio internazionale;
- g) rispetta la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, conclusa a Bonn il 23 giugno 1979 (convenzione di Bonn), e gli strumenti previsti da tale convenzione, per la conservazione sostenibile delle specie migratrici, la gestione delle catture accessorie e i dati relativi agli sbarchi.
4. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione e i vantaggi reciproci riguardo agli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di pesca e acquacoltura, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di OMC, ORGP, FAO e altri strumenti multilaterali in questo settore, al fine di promuovere pratiche di pesca e un'acquacoltura sostenibili come pure il commercio di pesce e prodotti ittici provenienti da attività di pesca e acquacoltura gestite in modo sostenibile. Le parti collaborano strettamente e accelerano gli sforzi per conseguire l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 delle Nazioni Unite (vita sott'acqua), che mira a conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile, anche prevenendo e riducendo in modo significativo ogni forma di inquinamento marino, in particolare quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso l'inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive, e integrando la conservazione degli ecosistemi marini nelle politiche in materia di economia blu sostenibile.

## ARTICOLO 10

### Commercio e investimenti a favore dello sviluppo sostenibile

1. Le parti riconoscono che gli scambi e gli investimenti in prodotti e servizi connessi alla protezione dell'ambiente o che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali, come pure la promozione del ricorso a sistemi di sostenibilità o ad altre iniziative volontarie, possono contribuire in modo significativo allo sviluppo sostenibile.
2. A tal fine, le parti hanno soppresso i dazi doganali sui prodotti ambientali originari dell'altra Parte a norma degli articoli 10 e 11 del presente accordo.
3. Le parti si sono inoltre impegnate a concludere negoziati sui servizi ambientali e sulle attività manifatturiere a norma dell'articolo 3 del presente accordo.
4. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte promuove e agevola gli scambi e gli investimenti riguardanti:
  - a) prodotti e servizi ambientali;
  - b) prodotti che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali; e
  - c) prodotti soggetti a sistemi di garanzia della sostenibilità trasparenti, fattuali e non fuorvianti, come i sistemi di commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica.

5. La promozione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti di cui al paragrafo 4 possono comprendere:
- a) azioni di sensibilizzazione nonché campagne di informazione e di educazione del pubblico;
  - b) l'adozione di quadri strategici che favoriscano la diffusione delle migliori tecnologie disponibili;
  - c) la promozione del ricorso a sistemi di sostenibilità trasparenti, fattuali e non fuorvianti, in particolare per le PMI;
  - d) attività volte ad affrontare i relativi ostacoli non tariffari; e
  - e) il riferimento alle norme internazionali pertinenti, quali le convenzioni e gli orientamenti dell'OIL o i MEA, come aggiornati periodicamente dagli organismi pertinenti.
6. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle questioni contemplate dal presente articolo, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali e multilaterali, a seconda dei casi, anche mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche e iniziative di sensibilizzazione.

## ARTICOLO 11

Commercio, condotta responsabile delle imprese e gestione responsabile delle catene di approvvigionamento

1. Le parti riconoscono l'importanza della condotta responsabile delle imprese e delle pratiche di responsabilità sociale delle imprese, compresa la gestione responsabile delle catene di approvvigionamento, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo.
2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte:
  - a) promuove la condotta responsabile delle imprese e la responsabilità sociale delle imprese, compresa la gestione responsabile delle catene di approvvigionamento, predisponendo quadri strategici di sostegno che incoraggino le imprese ad adottare pratiche in tal senso;
  - b) sostiene il rispetto, l'attuazione, il seguito e la diffusione degli strumenti internazionali pertinenti, quali le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL adottata a Ginevra nel novembre 1977, il Global Compact delle Nazioni Unite e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani approvati dal Consiglio dei diritti umani nella risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011.

3. Le parti riconoscono l'utilità di orientamenti settoriali internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese/condotta responsabile delle imprese, e promuovono la collaborazione al riguardo. Le parti attuano inoltre misure volte a promuovere l'adozione delle pertinenti linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, riconosciute a livello internazionale, e dei relativi supplementi. In qualità di membri del comitato per la sicurezza alimentare mondiale della FAO, le parti promuovono inoltre la sensibilizzazione in merito ai principi per investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari e alle direttive volontarie per una governance responsabile dei regimi di proprietà applicabili alla terra, alla pesca e alle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale.
4. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle questioni contemplate dal presente articolo, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, tra l'altro mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche e iniziative di sensibilizzazione.

## ARTICOLO 12

### Informazioni scientifiche e tecniche

1. Nello stabilire o nell'attuare misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, ciascuna Parte tiene conto delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili e delle pertinenti norme, direttive e raccomandazioni internazionali.
2. Qualora manchi la piena certezza scientifica e sussistano rischi di danni gravi o irreversibili all'ambiente o per la salute e la sicurezza sul lavoro, una Parte può adottare misure volte a prevenire tali danni, conformemente al principio di precauzione.

## ARTICOLO 13

### Trasparenza

1. Ciascuna Parte, al fine di garantire la consapevolezza e offrire alle persone interessate e ai portatori di interessi ragionevoli possibilità di formulare osservazioni, elabora, adotta e attua in modo trasparente:
  - a) misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti; o
  - b) misure commerciali o di investimento che possono incidere sulla protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro.
  
2. Ciascuna Parte tiene in debita considerazione le comunicazioni e i pareri del pubblico sulle questioni relative al presente allegato. Essa può, se del caso, informare di tali comunicazioni e pareri i gruppi consultivi interni istituiti a norma dell'articolo 15 del presente allegato nonché il punto di contatto dell'altra Parte designato conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del presente allegato.

## ARTICOLO 14

### Comitato speciale per il commercio e lo sviluppo sostenibile e punti di contatto

1. Le parti istituiscono un comitato speciale per il commercio e lo sviluppo sostenibile (di seguito denominato "comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile"), disciplinato dalla parte VI del presente accordo, il quale:
  - a) si riunisce una volta all'anno o senza indebito ritardo su richiesta di una delle parti;
  - b) è copresieduto, al livello appropriato, da rappresentanti delle parti; e
  - c) riferisce al Consiglio APE.
  
2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile:
  - a) facilita, monitora ed esamina l'attuazione del presente allegato;
  - b) svolge i compiti di cui all'articolo 18 del presente allegato;
  - c) contribuisce ai lavori del comitato degli alti funzionari sulle questioni contemplate dal presente allegato, anche per quanto riguarda i temi da discutere con il comitato consultivo APE di cui all'articolo 108 del presente accordo;
  - d) esamina qualsiasi altra questione relativa al presente allegato eventualmente concordata dalle parti.

3. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile può stabilire il proprio regolamento interno, in mancanza del quale si applica *mutatis mutandis* il regolamento interno del comitato degli alti funzionari.
4. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile pubblica una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni.
5. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo ciascuna Parte designa un punto di contatto all'interno della propria amministrazione per agevolare la comunicazione e il coordinamento tra le parti su qualsiasi questione relativa al presente allegato. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte i dati di contatto del proprio punto di contatto. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

## ARTICOLO 15

### Gruppi consultivi interni

1. Ciascuna Parte istituisce un nuovo gruppo consultivo interno o designa un gruppo consultivo interno esistente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Il gruppo consultivo interno fornisce consulenza alla parte interessata sulle questioni contemplate dal presente accordo. Esso comprende una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati che operano nei settori economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo. Il gruppo consultivo interno può essere convocato in varie formazioni per discutere dell'attuazione delle diverse parti e disposizioni del presente accordo.

2. Ciascuna Parte si riunisce con il proprio gruppo consultivo interno almeno una volta all'anno. Ciascuna Parte esamina i pareri o le raccomandazioni presentati dal proprio gruppo consultivo interno in merito all'attuazione del presente accordo.
3. Al fine di sensibilizzare il pubblico in merito all'esistenza dei gruppi consultivi interni, ciascuna Parte pubblica l'elenco delle organizzazioni che compongono il proprio gruppo consultivo interno e i dati del punto di contatto del gruppo.
4. Le parti promuovono l'interazione tra i rispettivi gruppi consultivi interni, compresa la loro partecipazione al comitato consultivo APE istituito a norma dell'articolo 108 del presente accordo.

## ARTICOLO 16

### Prevenzione e risoluzione delle controversie

1. Le parti compiono tutti gli sforzi possibili, attraverso il dialogo, la consultazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per comporre i contrasti che emergessero circa l'applicazione del presente allegato.
2. In caso di disaccordo tra le parti in merito all'applicazione del presente allegato, le parti si avvalgono esclusivamente delle procedure di risoluzione delle controversie stabilite a norma degli articoli 17 e 18 del presente allegato.

## ARTICOLO 17

### Consultazioni e mediazione

1. Salvo altrimenti disposto nel presente articolo, si applicano gli articoli 110 e 111 del presente accordo.
2. Le consultazioni si tengono entro venti (20) giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la richiesta e si ritengono concluse entro novanta (90) giorni da tale data, a meno che le parti non decidano di proseguirle.
3. Se le consultazioni riguardano disposizioni relative ad accordi o strumenti multilaterali di cui al presente allegato, le parti tengono conto delle informazioni fornite dall'OIL o da organizzazioni od organismi pertinenti istituiti a norma dei MEA al fine di promuovere la coerenza tra i lavori delle parti e i lavori di tali organizzazioni od organismi. Le parti, se del caso, chiedono la consulenza di tali organizzazioni od organismi o di altri esperti od organismi che ritengono appropriati. Ciascuna Parte, se del caso, può anche chiedere il parere dei gruppi consultivi interni istituiti a norma dell'articolo 15 del presente allegato o la consulenza di altri esperti.
4. La soluzione cui giungono le parti è resa pubblica.

## ARTICOLO 18

### Risoluzione delle controversie

1. Salvo altrimenti disposto nel presente articolo, si applicano gli articoli da 112 a 115, l'articolo 116, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli da 119 a 124, l'articolo 125, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 126 e 127 del presente accordo.

2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito a norma dell'articolo 14 del presente allegato compila, entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di almeno quindici (15) persone idonee e disposte ad esercitare le funzioni di arbitro per le controversie a norma del presente allegato. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna Parte, contenente nominativi di persone proposte per l'esercizio delle funzioni di arbitro; un sottoelenco di nominativi di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte e che siano disponibili per l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque (5) persone. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello, in conformità al regolamento interno.
3. Gli arbitri devono possedere conoscenze o competenze specialistiche riguardanti il diritto del lavoro o il diritto ambientale, le questioni disciplinate dal presente allegato o la risoluzione delle controversie che possono sorgere nel quadro di accordi internazionali. Essi devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al regolamento interno che deve essere adottato dal Consiglio APE entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, del presente accordo.
4. Se il collegio arbitrale è composto secondo la procedura di cui all'articolo 113 del presente accordo, gli arbitri sono selezionati tra le persone comprese nei sottoelenchi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
5. Per quanto riguarda le questioni relative alla conformità agli accordi e agli strumenti multilaterali di cui al presente allegato, le informazioni o i pareri di esperti richiesti dal collegio arbitrale a norma dell'articolo 121 del presente accordo dovrebbero includere informazioni e consulenze fornite dall'OIL o da organizzazioni od organismi pertinenti istituiti a norma dei MEA.

6. Entro ventuno (21) giorni dalla pronuncia del lodo del collegio arbitrale, la parte convenuta informa il proprio gruppo consultivo interno istituito a norma dell'articolo 15 del presente allegato delle misure di esecuzione che ha adottato o intende adottare a norma dell'articolo 115, paragrafo 4, del presente accordo.
  7. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile monitora l'attuazione delle misure di esecuzione. I gruppi consultivi interni possono presentare osservazioni al riguardo al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.
-

DICHIARAZIONE COMUNE  
DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA REPUBBLICA DEL KENYA  
SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA E ALLO SVILUPPO  
A NORMA DEL PRESENTE ACCORDO

L'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, dall'altra, (di seguito denominate "Parti" ai fini della presente dichiarazione comune).

convengono che al presente accordo si applicano i principi e le procedure seguenti.

1. Le parti attribuiscono grande importanza all'efficace attuazione del presente accordo e al proseguimento delle relazioni commerciali e di sviluppo che intercorrono tra di esse. Le parti intrattengono relazioni proficue e auspicano di svilupparle ulteriormente nel quadro del presente accordo.
2. Le parti riconoscono che la parte V del presente accordo sulla cooperazione economica e allo sviluppo è interpretata e applicata conformemente all'accordo di Cotonou o all'accordo che lo sostituirà. Le parti convengono che, in caso di incompatibilità tra le disposizioni della parte V del presente accordo e l'accordo di Cotonou o l'accordo che lo sostituirà, prevalgono le disposizioni dell'accordo di Cotonou o le corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà. Non si applicano disposizioni incompatibili con quanto sopra.

3. Le parti riconoscono il sostegno dell'Unione europea allo sviluppo in un'ampia gamma di settori e ribadiscono il loro impegno a favore di uno sviluppo basato su regole e sostenibile. Questo partenariato basato su valori e affidabile mira a stimolare una crescita economica sostenibile ed un lavoro dignitoso per tutti e a promuovere una transizione verde inclusiva, incentrata sui settori digitale, climatico, energetico e dei trasporti, con il sostegno di investimenti intelligenti, puliti e sicuri da parte del settore pubblico e di quello privato.
- a) In coerenza con il partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo, fatto a Busan il 1° dicembre 2011, le parti convengono di utilizzare e sostenere adeguatamente i meccanismi di erogazione, i fondi o gli strumenti nazionali o regionali per convogliare e coordinare le risorse destinate all'attuazione del presente accordo.
  - b) Le parti riconoscono che l'attuazione del presente accordo può comportare sfide, derivanti anche dall'impatto delle riduzioni tariffarie, da affrontare, tra l'altro, mediante azioni di cooperazione economica e allo sviluppo intraprese dall'Unione europea. Nel frattempo le parti convengono che non vi sarà alcuna compensazione finanziaria specifica da parte dell'Unione europea e che il regime compensativo non si applica tra le parti. Su richiesta della Repubblica del Kenya, tale questione può tuttavia essere sottoposta a riesame in sede di Consiglio APE.

- c) Le parti convengono che le disposizioni relative alla matrice e ai parametri del presente accordo e dei suoi allegati non saranno applicabili. Le parti concordano tuttavia che la matrice, o parti di essa, possono essere applicate o prese in prestito nella misura applicabile tenendo conto delle priorità di investimento e dei parametri delle parti.
  - d) Le parti convengono che le disposizioni relative al Fondo APE, comprese quelle riguardanti la sua istituzione e gestione, non si applicano tra di loro.
  - e) Le parti convengono che il presente accordo, compresi i riferimenti al bilancio dell'Unione europea, al Fondo europeo di sviluppo, all'accordo di Cotonou o all'accordo che lo sostituirà, non comporta obblighi finanziari per le parti.
-

PUBLIC

PROTOCOLLO 1  
RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA  
IN MATERIA DOGANALE

## ARTICOLO 1

### Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) per "merci" si intendono tutte le merci che rientrano nel campo di applicazione del sistema armonizzato, indipendentemente dal campo di applicazione del presente accordo;
- b) per "legislazione doganale" si intendono le disposizioni legislative o regolamentari applicabili nel territorio di una Parte che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- c) per "autorità richiedente" si intende l'autorità amministrativa competente designata da una Parte per l'attuazione del presente protocollo e che presenta una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;
- d) per "autorità interpellata" si intende l'autorità amministrativa competente designata da una Parte per l'attuazione del presente protocollo e che riceve una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;
- e) per "dati personali" si intende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile;
- f) per "operazione contraria alla legislazione doganale" si intende qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

## ARTICOLO 2

### Ambito di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni che violano la legislazione doganale.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti che sia competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale. Essa non riguarda le informazioni ottenute in virtù di poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia stata preventivamente autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza nei procedimenti per la riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

## ARTICOLO 3

### Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che possono consentire all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o in programma che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta:
  - a) se le merci esportate dal territorio di una Parte sono state importate legalmente nel territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
  - b) se le merci importate nel territorio di una Parte sono state esportate legalmente dal territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie a garantire che siano oggetto di particolare sorveglianza:
  - a) le persone fisiche o giuridiche nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

- b) i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) le merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

#### ARTICOLO 4

##### Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità alle rispettive disposizioni legislative o regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- a) operazioni che risultino o appaiano contrarie alla legislazione doganale e che possano interessare l'altra Parte;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;

- d) persone fisiche o giuridiche nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale; e
- e) mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

## ARTICOLO 5

### Consegna e notifica

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, in conformità alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, prende tutte le misure necessarie per:
  - a) consegnare ogni documento proveniente dall'autorità richiedente e rientrante nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata e se del caso:
  - b) notificare ogni decisione dell'autorità richiedente rientrante nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.
2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

## ARTICOLO 6

### Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande di assistenza formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. Sono altresì ammesse le domande trasmesse per via elettronica.
2. Le domande prodotte a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
  - a) la denominazione dell'autorità richiedente;
  - b) la misura richiesta;
  - c) l'oggetto e il motivo della domanda;
  - d) le disposizioni legislative o regolamentari e gli altri elementi di diritto pertinenti;
  - e) le indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto dell'indagine; e
  - f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.
4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelari.

## ARTICOLO 7

### Espletamento delle domande

1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.
2. Le domande di assistenza sono evase nel rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari della parte interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da quest'ultima stabilite:
- a) recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata a norma del paragrafo 1 per ottenere le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale e che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo;
  - b) presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra Parte.

## ARTICOLO 8

### Forma in cui vanno comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono, su richiesta, essere trasmesse per via elettronica.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti non appena possibile.

## ARTICOLO 9

### Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata al rispetto di alcuni requisiti o condizioni qualora una Parte interessata ritenga che l'assistenza in forza del presente protocollo:
  - a) possa pregiudicare la sovranità di uno Stato partner dell'EAC o di uno Stato membro dell'UE a cui è stato chiesto di fornire assistenza a norma del presente protocollo; oppure
  - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; oppure
  - c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza qualora questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni richieste dall'autorità interpellata.
3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4. Nei casi descritti ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

## ARTICOLO 10

### Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservatissima o riservata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Dette informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle pertinenti disposizioni legislative della parte che le ha ricevute e nel caso dell'Unione europea dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità dell'UE<sup>1</sup>.
2. Lo scambio dei dati personali è consentito solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a garantire un livello di protezione perlomeno equivalente a quello applicabile nel caso di specie nel territorio della parte che potrebbe fornirli. A tal fine le parti si comunicano le informazioni relative alle rispettive norme e disposizioni di legge applicabili.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

3. L'impiego, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati a seguito dell'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute a norma del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso a detti documenti viene informata di tale uso.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. La parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere preventivamente l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

## ARTICOLO 11

### Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione, in qualità di esperto o testimone, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e produrre gli oggetti, gli atti o le loro copie autenticate eventualmente necessari ai fini del procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa il funzionario deve comparire, nonché su quali questioni e a quale titolo sarà ascoltato.

## ARTICOLO 12

### Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni e quelle per gli interpreti e i traduttori che non siano dipendenti pubblici.

## ARTICOLO 13

### Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali dello Stato o degli Stati partner dell'EAC e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione europea e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'UE. Dette autorità decidono tutte le misure e modalità pratiche necessarie per l'applicazione del protocollo, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati.
2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di esecuzione adottate a norma del presente protocollo.

## ARTICOLO 14

### Modifiche

Le parti possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

## ARTICOLO 15

### Disposizioni finali

1. Il presente protocollo integra e non pregiudica l'applicazione degli accordi in materia di assistenza amministrativa reciproca che siano stati conclusi o possano essere conclusi tra le parti, né osta alla prestazione di una più ampia assistenza reciproca a norma di tali accordi.
2. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali.
3. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano le disposizioni dell'UE che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'UE, delle informazioni ottenute in virtù del presente protocollo che potrebbero interessare l'UE.

4. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano le disposizioni dello Stato o degli Stati partner dell'EAC che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti dell'EAC e le autorità doganali dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, delle informazioni ottenute in virtù del presente protocollo che potrebbero interessare lo Stato o gli Stati partner dell'EAC.
5. Nonostante il disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che siano stati o potrebbero venire conclusi tra singoli Stati membri dell'UE e uno Stato partner dell'EAC, se e in quanto le disposizioni di detti accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
6. Le parti si consultano nell'ambito del Comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi per risolvere le questioni inerenti all'applicabilità del presente protocollo.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE REGOLE DI ORIGINE  
DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA REPUBBLICA DEL KENYA

L'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, dall'altra, (di seguito denominate "Parti" ai fini della presente dichiarazione comune),

RICHIAMANDO i propri valori condivisi e i forti legami culturali, politici, economici e di cooperazione che le uniscono;

RICORDANDO l'accordo di Cotonou e l'accordo che lo sostituisce;

RICORDANDO il trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale (EAC), firmato ad Arusha il 30 novembre 1999, e il relativo protocollo sull'istituzione dell'Unione doganale della Comunità dell'Africa orientale;

RICORDANDO l'APE UE-EAC;

RIBADENDO il proprio impegno a rafforzare la cooperazione su questioni bilaterali, regionali e globali di interesse comune,

confermano il testo dell'articolo 9 del presente accordo relativo alle regole di origine e convengono che il protocollo sulle regole di origine dell'APE UE-EAC costituirà la base per il futuro protocollo sulle regole di origine da adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del presente accordo, compresa la sua struttura, con alcuni limitati adeguamenti necessari in particolare per tenere conto della natura bilaterale del presente accordo. Ciascuna Parte può presentare proposte appropriate per tali adeguamenti, tenendo conto della futura dimensione regionale di detto protocollo. Fino all'adozione a cura delle parti del suddetto protocollo sulle regole di origine e a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente accordo, ciascuna Parte applica le norme d'origine di cui al regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sull'accesso al mercato)<sup>4</sup> quale diritto applicabile della parte importatrice. Le parti adotteranno quanto prima, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, un protocollo sulle regole di origine, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del presente accordo, che disciplini le esportazioni dell'Unione europea e della Repubblica del Kenya. Le discussioni in merito a detto protocollo inizieranno immediatamente.

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione) (GU UE L 185 dell'8.7.2016, pag. 1).

DICHIARAZIONE COMUNE  
SUL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA REPUBBLICA DEL KENYA

L'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, dall'altra, (di seguito denominate "Parti" ai fini della presente dichiarazione comune),

RICHIAMANDO i propri valori condivisi e i forti legami culturali, politici, economici e di cooperazione che le uniscono;

RICORDANDO l'accordo di Cotonou e l'accordo che lo sostituisce;

RICORDANDO il trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale (EAC), firmato ad Arusha il 30 novembre 1999, e il relativo protocollo sull'istituzione dell'Unione doganale della Comunità dell'Africa orientale;

RICORDANDO l'APE UE-EAC;

RIBADENDO il proprio impegno a rafforzare la cooperazione su questioni bilaterali, regionali e globali di interesse comune;

DETERMINATE a garantire che il presente accordo promuova la sostenibilità, affinché la crescita economica si accompagni alla protezione del lavoro dignitoso, del clima e dell'ambiente, in piena adesione alle priorità e ai valori condivisi delle parti, tra cui il sostegno alla transizione verde e la promozione di catene del valore responsabili e sostenibili,

si impegnano, nel quadro dell'articolo 3 del presente accordo, a esaminare ulteriormente la possibilità di rafforzare i meccanismi reciproci per l'attuazione e l'applicazione efficaci degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile, durante il periodo di riesame iniziale. Tale esame inteso a incoraggiare la conformità reciproca può comprendere tabelle di marcia per l'attuazione, assistenza finanziaria e tecnica, promozione di approcci partecipativi nonché modalità per affrontare potenziali divergenze nell'attuazione degli impegni concordati.

---